SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

01A2118

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2001, n. **52.**

Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

ART. 2.

(Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo).

1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato « Registro nazionale », già istituito e gestito dall'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.

ART. 3.

(Registri regionali e interregionali. Associazione dei donatori volontari di midollo osseo).

1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori

regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.

2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

ART. 4.

(Donazione di midollo osseo).

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

ART. 5.

(Diritti dei donatori).

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;

b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'*équipe* medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

ART. 6.

(Spese e tariffe).

1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3, nonché alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilità, sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attività di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non

sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.

ART. 7.

(Importazione ed esportazione di midollo osseo).

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

ART. 8.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.

2. L'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo, di cui all'articolo 3, comma 2, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

ART. 9.

(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo).

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è nominata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative

federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia. Un medico appartenente al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanità svolge le funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonchè dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ». È pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2001, in lire 3.368 milioni per l'anno 2002 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 941):

Presentato dal sen. FUMAGALLI CARULLI ed altri l'11 luglio 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, l'8 agosto 1996 con parere delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 23 settembre 1997, il 1° ottobre 1997, il 17 dicembre 1997, il 21 gennaio 1998, il 4 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1999 (atto n. 941, 1152, 1432 e 1700-A).

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede redigente, il 9 marzo 1999 con parere delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede redigente, l'11, 16, 25 marzo 1999 e il 22 aprile 1999.

Esaminato ed approvato in aula il 29 aprile 1999 in un testo unificato con i numeri 1152 (TERRACINI ed altri), 1432 (AVOGADRO ed altri), 1700 (MANIERI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5978):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente il 7-12-19-27 ottobre 1999, il 20 gennaio 2000, il 30 maggio 2000.

Relazione scritta presentata il 7 giugno 2000 relatore on. Cossutta Maura (atti n. 5978-68-1110-2248-3039-4105-6382-A).

Esaminato in aula il 15 dicembre 2000 ed approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 941-B):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, ed approvato, con modificazioni, il 16 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 5978-B):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 23 gennaio 2001 con parere della commissione V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 7 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 9 febbraio 2001 ed approvato il 13 febbraio 2001.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 4 maggio 1990, n. 107, concerne: «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 4 maggio 1990, n. 107:

«Art. 1. — 1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 6), e dell'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.

2. Le attività di cui al comma 1 sono parte integrante del Servino sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

3. È consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto diverso.

4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente è comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.

5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa consultazione della commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'art. 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

7. In ciascuna regione è istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanità, il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai sensi dell'art. 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanita i dati relativi alla loro attività.

8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 2, alle attività trasfusionali, organizzate ai sensi dell'art. 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'art. 12.

9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595».

«Art. 2. — 1. In attuazione dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi componenti.

2. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei propri donatori iscritti.

5. I servizi di immunoematologia e trasfusione, i centri trasfusionali e le unità di raccolta sono obbligati alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed occasionali.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 4 maggio 1990, n. 107:

«Art. 3. — 1. Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneità fisica del donatore. Il donatore può consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed organizzative.

2. Le caratteristiche e le modalità delle donazioni indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 12.

3. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone consenzienti di età non inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'art. 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di età inferiore a diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.

4. L'accertamento della idoneità del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 12.

5. Il prelievo di sangue intero è eseguito da un medico, o sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da un infermiere professionale.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3, legge 4 maggio 1990, n. 107, si veda nella nota all'art. 4;

— Il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), è il seguente:

«Art. 8. — 1. I centri regionali di coordinamento e compensazione assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati all'interno di ogni regione.

2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i seguenti compiti:

a) coordinare le attività dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma necessario per tale scopo;

c) sovrintendere alle attività dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e se del caso all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti della regione e di altre regioni, attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi del comma 4 del presente articolo, sulla base delle proposte formulate in materia dalla Commissione di cui all'art. 12;

d) collaborare con le strutture di cui all'art. 20, comma 3, per disporre di una scorta di sangue di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonché per gli interventi in caso di calamità;

e) conservare una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanità;

f) inviare il plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai presidi ospedalieri della regione;

g) cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformità allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12;

h) trasmettere al Ministro della sanità i dati di cui all'art. 1, comma 7.

3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano sanitario, individua il servizio di immunoematologia e trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione.

4. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati è svolto dall'Istituto superiore di sanità, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 15 della citata legge 4 maggio 1990, n. 107, è il seguente:

«Art. 15. — 1. L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal Ministro della sanita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di provenienza, risultino autorizzati, da partà dell'autorità sanitaria, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e che, fatta eccezione per quelli di provenienza dai paesi della Comunità economica europea, essi risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana.

3. L'importazione di emoderivati è consentita a condizione altresì che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente».

Note all'art. 8.

— Si riporta di seguito il testo, rispettivamente, degli articoli 13-*bis,* 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

«Art. 13-*bis (Detrazioni per oneri).* — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nel limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene

conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autpveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b), c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a), c)* ed *f)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il riscluo di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in dentro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo, Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h)*;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la

produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire in favore delle società sportive dilettantistiche.

1-*bis)*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-*ter)*. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-*quater)*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c), e)* e *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito».

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;».

(Omissis).

«Art. 110-*bis (Detrazioni d'imposta per oneri)*. — 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis),* del comma 1 dell'art. 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 12 *(Fondo sanitario nazionale)*. — 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie *e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;*

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, *legge 16 maggio 1970, n. 281*, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

L'incremento di lire 1.500 milioni annui, nel triennio considerato — ora autorizzato — si riferisce allo stanziamento complessivo di lire 14.500 milioni annui nello stesso triennio relativo alla voce «legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, cap. 3241 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"».

01G0071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 6 marzo 2001.

Individuazione dei comuni della regione Puglia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia di Protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza numero 3096/2000 ed il successivo sollecito inviato con nota prot. n. APC/166/2001/dir del 6 febbraio 2001;

Vista la nota prot. n. 0557 del 23 febbraio 2001, con la quale la regione Puglia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione Puglia;

Decreta:

1. I comuni della regione Puglia di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

Allegato al decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile.

Elenco dei comuni della regione Puglia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Provincia di Lecce: Maglie, Scorrano.

01A2796

ORDINANZA 12 marzo 2001.

Ulteriori disposizioni concernenti interventi urgenti nella regione Calabria a seguito delle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000. (Ordinanza n. 3112).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000 concernente lo stato di emergenza della regione Calabria;

Viste le ordinanze n. 3081 in data 12 settembre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 in data 20 settembre 2000 e n. 3088 in data 3 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 in data 6 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Ravvisata l'esigenza di intensificare le azioni per favoire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Viste le informazioni trasmesse dalle Prefetture interessate;

Sentita la regione Calabria;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia contraggono, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000, mutui quindicennali per gli importi indicati nella tabella allegata che è parte integrante della presente ordinanza.

2. Le province trasferiscono alle rispettive prefetture gli importi indicati nella tabella allegata per il completamento degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3081/2000 e successive integrazioni.

3. Le province trasferiscono, nei limiti indicati dalla tabella allegata, ai soggetti attuatori le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi urgenti ricompresi nel primo stralcio del piano di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e per i quali è intervenuta la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la provincia, la stessa provvede all'attuazione degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ad essi assegnata.

Art. 2.

1. Le prefetture, nei limiti delle risorse ad esse assegnate dalla tabella allegata, liquidano le spese connesse alla gestione delle emergenze e trasferiscono agli enti locali i fabbisogni necessari per gli interventi di somma urgenza dagli stessi attivati.

2. Le prefetture, avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, provvedono:

a) all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni;

b) ad erogare contributi ai soggetti privati e alle attività produttive, nei limiti dell'entità massima prevista dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3081/2000 e delle disponibilità di cui alla tabella allegata, nel rispetto dei limiti per i contributi a fondo perduto previsti per le varie categorie di beneficiari dall'articolo 4 della legge n. 365/2000.

3. Eventuali economie risultanti dagli interventi sono trasferite alla regione Calabria per le attività di cui all'art. 3.

4. La disposizione di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3088/2000 è prorogata di mesi due.

Art. 3.

1. I contributi a favore dei soggetti privati di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera *b),* costituiscono anticipazione dei benefici stabiliti dall'art. 4 della legge n. 365/2000 e, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, la regione Calabria provvede al completamento degli interventi medesimi in conformità alla direttiva allegata che è parte integrante della presente ordinanza.

2. La regione Calabria provvede a valutare il fabbisogno finanziario per il completamento degli interventi di cui al precedente comma 1 e presenta al Dipartimento della protezione civile una proposta di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, tra esigenze per ulteriori interventi infrastrutturali urgenti e per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge n. 365/2000.

3. Per tutti gli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e finanziati con il fondo di lire 150 miliardi previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonché con altri fondi comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali, si applicano le procedure e deroghe previste dalla medesima ordinanza e successive integrazioni.

4. I contratti a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 1-*quater,* della legge n. 365/2000 possono essere stipulati per la durata massima di tre anni e nel limite massimo complessivo di spesa di lire 8 miliardi. Tale somma è ricompresa nell'importo del mutuo relativo alla provincia di Catanzaro e la stessa provincia provvede a trasferirla alla regione Calabria.

5. La regione Calabria avvalendosi dei propri uffici, dell'autorità di bacino, nonché del personale di cui al precedente comma, assicura il monitoraggio degli interventi infrastrutturali anche sotto il profilo della validità tecnica e della congruità economica dei relativi progetti.

6. L'assunzione del personale con contratto a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 avviene mediante pubblicazione di un bando per soli titoli sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

FONDI DA TRASFERIRE ALLE PREFETTURE (in milioni di lire)

	CATANZARO	COSENZA	CROTONE	REGGIO CALABRIA	VIBO VALENTIA	totali
Spese per l'emergenza	131	50	83	1.007	50	
Interventi urgenti disposti dagli enti locali	20.700	5.716	6.289	17.732	1.828	
Autonoma sistemazione nuclei familiari evacuati	750	272	0	2.024	0	
Anticipi a privati e attività produttive	21.778	11.429	1.537	25.504	300	
Totale fabbisogno	43.359	17.467	7.909	46.267	2.178	117.180
Fondi già erogati alle Prefetture dal Dipartimento della protezione civile	9.281	6.651	1.569	9.351	1.148	28.000
Differenza (importo che le province devono trasferire alle Prefetture)	**34.078**	**10.816**	**6.340**	**36.916**	**1.030**	**89.180**

FONDI DA TRASFERIRE AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO (in milioni di lire)

Interventi urgenti (1° stralcio del piano)	83.662	39.746	21.411	137.792	13.807	296.418
Intervento art. 7, comma 1-quater legge n. 365/2000	8.000	0	0	0	0	8.000
Programma "Fiumara pulita" (2° stralcio del piano)	7.389	0	0	0	0	7.389
					totale	400.987

IMPORTO TOTALE DEI MUTUI DA ATTIVARSI DALLE PROVINCE (in milioni di lire)

Provincia	**CATANZARO**	**COSENZA**	**CROTONE**	**REGGIO CALABRIA**	**VIBO VALENTIA**	**totale**
Importo mutuo	(*) 133.129	50.562	27.751	174.708	14.837	400.987

(*) di cui 8.000 ml. da trasferire alla regione Calabria per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-quater, della legge n. 365/2000

ALLEGATO

Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

1. Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4 della legge 11 dicembre 2000, n.365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come "legge"), a favore di privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprietà in conseguenza delle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 nel territorio calabrese, la Regione Calabria si atterrà alle seguenti direttive attuative, emanate in attuazione del comma 9 del medesimo articolo 4 della legge, al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi con le altre situazioni di emergenza disciplinate dalla legge.

1.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4 della legge, sono concessi per:

- unità immobiliari ad uso di abitazione principale;
- unità immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale;
- beni mobili o beni mobili registrati; il contributo è concesso in relazione al nucleo familiare.

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.

1.2. Spese ammissibili

I contributi possono essere richiesti relativamente a :

- lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili;
- ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità

immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;
- ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;
- redazione della perizia asseverata sui danni subiti;
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati.

Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

I contributi concessi dalle Prefetture attraverso i Sindaci, in base all'Ordinanza 3081/2000 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono anticipazione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge e vengono dedotti dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 1, comma 1, terzo capoverso, dell'Ordinanza summenzionata.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare.

1.3. Entità e tipologia dei benefici concedibili

La Regione Calabria provvede a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4 della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferisce le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili **(prime case)**

Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla Regione Calabria ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art.6 , lettera A) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994.

b) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili **(seconde case)**

Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera a).

c) unità immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente danneggiate, ma ripristinabili **(prime case)**

Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.

d) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate ma ripristinabili **(seconde case)**

Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.

e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma ripristinabile

Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (1^ casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo può essere richiesto dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini.

Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.

f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati

Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

- in ragione di £. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;
- in ragione di £. 100.000 a mq. per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati dagli eventi alluvionali

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati è stabilito in £ 30.000.000.

1.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

La regione provvede a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3 attenendosi alle seguenti disposizioni.

a) Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato **(allegato "A")**, sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso il Comune in cui è sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso. La domanda in allegato "A" deve essere compilata integralmente.

b) Documentazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo.

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

Il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

E' consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito dell'invio da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi della legge n.15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (**allegato "B"**); qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione. Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all'Ordinanza 3081/2000 e relativa direttiva applicativa.

1.5. Controlli

La Regione Calabria disciplina, secondo il proprio ordinamento, le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli che, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della Protezione civile lo richieda, la Regione Calabria trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati.

2. Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società sportive danneggiati dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4 della legge, a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a beni immobili, beni mobili e scorte a causa delle calamità idrogeologiche dei mesi di settembre e ottobre 2000 e site nel territorio calabrese, la Regione Calabria si atterrà alle seguenti direttive attuative.

2.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4 della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori della Regione Calabria o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche in questione, hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:

- imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;
- studi professionali;
- società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati.

2.2. Entità e tipologia dei benefici concedibili.

La Regione Calabria, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferisce eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvede a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4 della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1, secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) Imprese con più di 20 dipendenti, studi professionali e società sportive

A questi soggetti spettano:

a.1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;

a.2) un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all'1,5% della rata di ammortamento.

b) Imprese artigiane e imprese di altro genere fino a 20 dipendenti

a queste imprese è assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto a), un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni.

c) Disposizioni comuni alle precedenti lettere a) e b)

- i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste;
- per "dipendenti", ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
- i benefici di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;
- dai contributi concessi viene detratto l'acconto eventualmente percepito ai sensi dell'Ordinanza 3081/2000;
- eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall'importo della spesa ammissibile a contributo.

d) persone fisiche proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa

A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 500.000.000.

2.3. Interventi ammissibili

Tenuto conto che la finalità dell'intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nell'area colpita, i contributi di cui al punto 2.2 devono essere impiegati per le seguenti finalità:

- lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale;
- lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;
- ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;
- ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);
- per i lavori in economia, spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei 30 giorni successivi all'evento calamitoso;
- lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ovvero, qualora non ripristinabili per totale asportazione o erosione, per lavori o acquisti inerenti le finalità di cui al presente punto;
- ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso;
- perizia asseverata dei danni subiti.

Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2, lettere a) e b) si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2, lettera d) sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell'unità immobiliare sede dell'attività produttiva.

2.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

La Regione Calabria provvede a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2, attenendosi alle seguenti modalità.

a. Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (**allegato "C"**), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dello studio professionale o della società sportiva deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso la Regione Calabria. La domanda, secondo il modello allegato, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte.

b. Documentazione allegata alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;
- solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene).

c. Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

La Regione Calabria disciplina i criteri e le modalità organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione e alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:

- l'erogazione del contributo a fondo perduto e la concessione del finanziamento in conto interessi avvengono di norma, nei limiti previsti, in un'unica soluzione;
- la durata del finanziamento in conto interessi non può superare i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non può essere inferiore al 1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell'erogazione dei finanziamenti le regioni, o gli enti esterni incaricati, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate tutte le modalità relative alla gestione dei contratti di finanziamento;
- entro 12 mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello allegato (**allegato "D"**), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente punto 2.3.

2.5 Controlli

La Regione Calabria disciplina, secondo il proprio ordinamento, le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima

trasparenza. Tali controlli che, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della Protezione Civile lo richieda, la Regione Calabria trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati.

2.6 Garanzie

Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi la Regione Calabria, anche per il tramite di società finanziarie a partecipazione regionale, può erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad essa assegnate, alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo la Regione Calabria, anche al fine di garantire l'omogeneità degli interventi tra i diversi settori produttivi, può utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo.

2.7 Interventi specifici nel settore agricolo

Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n.185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, e precisamente:

a) i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lett. b/c/d/f)*
b) i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lett. a)*
c) i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lett. b)*
** gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n.185.*

Per le sopra nominate tipologie si opererà ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n.185, secondo i tempi, le modalità e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, nella domanda allegata "C", di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n.185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n.365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2.

2.8 Norma di rinvio

La Regione Calabria, con propri provvedimenti amministrativi, stabilisce, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000.

allegato "A"

CALAMITA' IDROGEOLOGICHE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Dipartimento della Protezione Civile in attuazione dell'art.4

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Comune di ....

Il sottoscritto ....nato a......................................
il.., residente a ....
Via .... n°....................................
Tel..fax..
codice fiscale..

- ☐ 1) in qualità di proprietario di immobile adibito ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa delle calamità dell'ottobre-novembre 2000 sito in ....;
- ☐ 2) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione non principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa delle calamità dell'ottobre.novembre 2000 sito in ....;
- ☐ 3) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato ma ripristinabile sito in ....;
- ☐ 4) in qualità di proprietario di immobile non ad uso abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato ma ripristinabile sito in ....;
- ☐ 5) in qualità di amministratore (o soggetto delegato) del condominio sito in ....;
- ☐ 6) in qualità di soggetto che ha subito il danneggiamento grave di beni mobili o beni mobili registrati;

CHIEDE

- ☐ 1) il contributo a fondo perduto per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa principale sostitutiva (prima casa) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di ....;

□ 2) il contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa non principale (2^ case) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di ....

□ 3) il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti dall'abitazione principale (1^ casa);

□ 4) il contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dei danni subiti dall'abitazione non principale (2^ case);

□ 5) il contributo a fondo perduto fino al 75% del danno subito dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

□ 6) il contributo a fondo perduto fino al 50% del danno subito dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

□ 7) il contributo a fondo perduto fino al 60% dei danni accertati a beni mobili e beni mobili registrati (nel limite di lire 30.000.000 per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50.000.000 per nucleo familiare).

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

□ che l'acconto ricevuto per il rapido rientro nella propria unità abitativa danneggiata ex Ordinanza ministeriale 3081/2000 ammonta a lire..;

□ che l'acconto di cui sopra è stato erogato da ....;

□ di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto: in caso contrario di rinunciare agli stessi;

□ di aver ottenuto risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di lire..;

□ di non aver ottenuto risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

□ che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

□ che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà.

□ che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2000;

□ che il danno complessivo subito ammonta a Lire.......................................così suddiviso:

1) danni ai beni immobili*

a) demolizione Lire..
b) acquisto nuovo imm. – ricostruzione imm. Lire..
c) ripristino Lire..

totale complessivo dei danni (a+b oppure c) Lire..

2) danni ai beni mobili* Lire..

3) danni ai beni mobili registrati* Lire..

4) costo della perizia asseverata Lire..

**come risultanti dalla perizia asseverata. La perizia deve riportare in evidenza, nel caso 1.b), l'indicazione esatta della metratura dell'immobile distrutto o non recuperabile. Per i beni mobili la perizia deve attestare il numero dei vani e la metratura di cantine, box o garage, ovvero recepire (ed allegare) la documentazione probante relativa al valore dei medesimi beni, ove disponibile. Per i beni mobili registrati la perizia deve fare riferimento al valore dei listini correnti.*

Totale complessivo dei danni subiti Lire..

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Istituto.. Agenzia..

c/c n.. cab ....ABI...............................

Data.. Firma ....

Si allega:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria)
- perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, (obbligatoria per richiesta di contributo superiore a lire 30 milioni)
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo;
- eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (per chi già dispone di tutte le fatture necessarie per avere diritto all'erogazione del contributo in un'unica soluzione).

allegato "B"

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Dipartimento della Protezione Civile in attuazione dell'art.4

Collegata alla domanda di contributo presentata in data ....

Il sottoscritto ....nato a...

il.., residente a ....

Via .... n°...

Tel...fax..
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso,

DICHIARA

■ che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito delle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000 sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:

- descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato)
- estremi del fornitore o del riparatore
- data e numero della fattura
- importo lordo
- netto IVA
- modalità di pagamento e relative date

■ che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti in conseguenza delle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000;
■ che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

____________________, lì__________________

Firma

....

allegato "C"

CALAMITA' IDROGEOLOGICHE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Dipartimento della Protezione Civile in attuazione dell'art.4

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla **REGIONE CALABRIA**

Il sottoscritto ....nato a..

il.., residente a ....

Via .... n°...

Tel..fax..

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva ....con sede legale

a...

in relazione al danneggiamento verificatosi a (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)

....

oppure

in qualità di soggetto privato proprietario di immobile/i danneggiato dato in locazione per lo svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)

....

estremi del locatario ....

Settore di appartenenza...

Numero di dipendenti ....

Iscritta alla CCIAA di ....

al numero ....

oppure

Iscritto all'Albo ....

al numero. ....

oppure

Iscritta alla Federazione sportiva ....

al numero...

Partita Iva/Codice fiscale ....

CHIEDE

☐ A) il contributo a fondo perduto fino al 40% per i danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni, e il contributo in conto interessi fino alla concorrenza del 75% dei danni subiti;

oppure

☐ B) il contributo a fondo perduto fino al 75% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni.

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

☐ che l'acconto ricevuto per la ripresa dell'attività produttiva ex Ordinanza 3081/2000 ammonta a lire...

☐ di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto. In caso contrario di rinunciare agli stessi;

☐ di aver ottenuto risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per un totale di lire ....

☐ di non aver ottenuto risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

☐ che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

☐ che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà;

☐ in caso di impresa agricola, di non richiedere contributi della stessa tipologia a ristoro del danno subito secondo le procedure previste dalla legge n.185/1992;

☐ che i danni denunciati sono stati causati dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000;

□ che il danno complessivo subito ammonta a Lire ....,

così suddiviso:

A) Danni a fabbricati

a1) sgombero materiali	Lire..
a2) fabbricati (compresi impianti fissi)	Lire..
a3) opere di sistemazione e ripristino	Lire..
a4) opere di difesa	Lire..
Totale	**Lire..**

B) Danni a macchinari

b1) macchinari	Lire..
b2) attrezzature	Lire..
b3) automezzi	Lire..
b4) arredi	Lire..
Totale	**Lire..**

C) Danni a scorte

c1) prodotti finiti	Lire..
c2) semilavorati	Lire..
c3) materie prime	Lire..
c4) scorte vive (capi bestiame)	Lire..
c5) ripristino coltivabilità terreni	Lire..
Totale	**Lire..**

D) Altre tipologie di danno

d1) beni di proprietà di terzi	Lire..
d2) perizia asseverata	Lire..
d3) ore straordinario	Lire..
d4)*	Lire..
d5)*	Lire..
d6)*	Lire..

**(Specificare)*

Totale	**Lire..**
Riepilogo totale complessivo dei danni (A+B+C+D)	**Lire..**

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Istituto.. Agenzia..

c/c n.. cab ....ABI................................,

Data..

Firma e timbro dell'azienda

I dati forniti vengono raccolti e conservati presso la Regione Calabria ai soli fini di gestione dell'intervento agevolativo in conto interessi.

Si allega

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria);
- perizia asseverata dei danni subiti (obbligatoria per richieste di contributo superiori a lire 30 milioni);
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo;

solo per i danni di cui al punto d.1)

- l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene).

allegato "D"

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Dipartimento della Protezione Civile in attuazione dell'art.4

Collegata alla domanda di contributo presentata in data ....

Il sottoscritto ....nato a...
il.., residente a ....
Via .... n°...
Tel..fax...

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva ....con sede legale a..

oppure

in qualità di soggetto privato proprietario di immobile/i danneggiato dato in locazione per lo svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)

....

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso,

DICHIARA

■ che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito delle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000 sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:

- descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato)
- estremi del fornitore o del riparatore
- data e numero della fattura
- importo lordo
- netto IVA
- modalità di pagamento e relative date

■ che le ore di straordinario corrisposte ai dipendenti (per i lavori in economia) sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascun dipendente:

- cognome e nome
- giorno o giorni impiegati allo scopo
- totale delle ore
- importo equivalente

■ che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti in conseguenza delle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000;

■ che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la sede legale dell'impresa per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

________________________, lì____________________

Firma e timbro dell'azienda

01A2946

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Luczak Agata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luczak Agata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1989 dall'Istituto professionale per infermieri di Lodz (Polonia) alla sig.ra Luczak Agata nata a Lodz (Polonia) il giorno 9 febbraio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Luczak Agata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2705

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1987 presso l'Universidad nacional major de San Marcos di Lima (Perù) della sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina nata a Lima (Perù) il giorno 10 marzo 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

nomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A2706

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jaworska Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jaworska Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1993 dall'Istituto professionale per infermieri di Koszalin (Polonia) alla sig.ra Jaworska Iwona nata a Bialogard (Polonia) il giorno 17 aprile 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jaworska Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2707

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Flores Gonzales Carmen Livia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Flores Gonzales Carmen Livia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1991 presso la Universidad peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) della sig.ra Flores Gonzales Carmen Livia nata a Lima (Perù) il giorno 11 luglio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Flores Gonzales Carmen Livia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A2708

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nwagwu Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nwagwu Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse rilasciato nel 1991 dalla School of Nursing «Our Lady of Mercy Hospital» di Umulogho-Obowo (Nigeria) alla sig.ra Nwagwu Cecilia nata a Chokoco (Nigeria) il giorno 23 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nwagwu Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2709

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Peczynska Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Peczynska Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1993 dalla Scuola professionale di Makow Mazowiecki (Polonia) alla sig.ra Peczynska Agnieszka nata a Nidzica (Polonia) il giorno 24 novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Peczynska Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2710

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Czesniak Aneta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Czesniak Aneta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1996 dall'Istituto professionale «Tytus Chalubinski» di Zgorzelec (Polonia) alla sig.ra Czesniak Aneta nata a Poniatowa (Polonia) il giorno 29 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Czesniak Aneta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2711

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Adiam 1973», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 19 novembre 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Adiam 1973», sede Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e l8 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Adiam 1973», con sede in Roma alla via Evangelista Torricelli n. 1, costituita in data 23 febbraio 1973, con atto a rogito notaio dott. Nicola Badurina di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 16 marzo 1973, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e l8 della legge n. 59/1992 e l'avv. Angela Innocente con studio in Roma alla via C. Maes n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2798

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fuxia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Tortona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 novembre 1998 e 31 luglio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa edilizia «Fuxia - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tortona (Alessandria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Fuxia - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tortona (Alessandria), costituita in data 1° luglio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Gabei di Alessandria, omologato dal tribunale di Tortona (Alessandria) con decreto 20 luglio 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. l8 della legge n. 59/1992 e il rag. Stefano Cellerino, con studio in Alessandria, Spalto Borgoglio n. 85, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2797

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Antonio - Società cooperativa a r.l.», in Montesano sulla Marcellana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 aprile 1999, 3 settembre 1999 e 11 febbraio 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Antonio Società cooperativa a r.l.», con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Antonio Società cooperativa a r.l.», con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno), costituita in data 22 ottobre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Ermanno Buonocore di Salerno, omologato dal tribunale di Sala Consilina (Salerno) con decreto 6 novembre 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Rosario Manzo, con residenza in Salerno, via G. Costa n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale, 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2803

DECRETO 1° febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania a S. Giorgio a Cremano 265», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2000, con il quale il dott. Raffaele Marcello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania S. Giorgio a Cremano 265», con sede in Napoli già sciolta con precedente decreto ministeriale del 20 settembre 1999;

Vista la nota con la quale il dott. Raffaele Marcello comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco, con residenza in Caserta, via Ricciardi n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania a S. Giorgio a Cremano 265», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto ministeriale 20 settembre 1999, in sostituzione del dott. Raffaele Marcello, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale, 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2802

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Teora Coop. Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Teora, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 novembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Teora Coop. Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teora (Avellino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Teora Coop. Service - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teora (Avellino), costituita in data 28 giugno 1990 con atto a rogito del notaio dott.ssa Caterina Trani di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), omologato dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) con decreto 17 luglio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e la dott.ssa Adriana Di Placido, con residenza in Mirabella Eclano (Avellino), via Nazionale Calore, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2799

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Collina Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Marcellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 novembre 1994, 29 gennaio 1996 e 10 dicembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa agricola «Collina Verde Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marcellino (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Collina Verde Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marcellino (Caserta), costituita in data 12 novembre 1980 con atto a rogito del notaio dott. Federico Girfatti di Sessa Aurunca (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 9 dicembre 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, e la dott.ssa Maria Vincenza Di Fraia, con studio in S. Leucio - (Caserta), via Castelmorrone n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale, 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2800

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rinascita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 marzo 1995 e 16 febbraio 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli, nei confronti della società cooperativa edilizia «La Rinascita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa edilizia «La Rinascita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita in data 15 ottobre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Mario Ferrara di Pozzuoli (Napoli), omologato dal tribunale di Napoli con decreto 23 dicembre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Roberto Sparano, con studio in Napoli, via S. Biagio dei Librai n. 121, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2801

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di sorgo nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di sorgo indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di sorgo, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007013	Arriba	500	HS	Semences de Provence (F) e Venturoli sementi (I)
007020	Cerdagne	500	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
007014	Classus	400	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
007021	Iside	300	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
007017	PR88Y20	400	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2704

DECRETO 20 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e Varietà

Barbabietola da zucchero	**Ploidia**	**Responsabile della conservazione in purezza**
FRANCA	D	KWS Saatzucht – D -
EVELINA	D	
LEILA	D	
CLEMENTINA	D	
OREGON	D	Betaseed Inc. – Usa –
ONTARIO	D	
HM5517	P	Novartis Seeds AB – S –
HM1612	D	
MEGANE	D	AGRA - I –
KAPPA	P	
MEGAUTA	P	Van Der Have – NL –

Riso	**Responsabile della conservazione in purezza**
ASTRO	Quadrifoglio – I –
DELFINO	
POSEIDONE	Almo – I –
SIRMIONE	Lugano Leonardo – I –
TANARO	S.I.S. – I –

Specie e Varietà

Girasole	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
DARIUS	HS	Verneuil Recherche – F –
CORIOLAN	HS	
OSIRIS	HS	
SERENA	HS	
PELAYO	HS	Semundo Italia – I – e SURSEM – ARG –
JALISCO	HS	Novartis Seeds S.A. – F –
VERACRUZ	HS	
RITHMY	HS	
SUMO	HS	Panam-France – F –
KIMONO	HS	
LEO	HS	
DISCO	HS	
VORAZ	HS	
PANOLI	HS	
VINCI	HS	
PR63A71	HS	Pioneer Hi-Bred Int. – USA – e Pioneer Hi-Bred Italia – I –
PR64A94	HT	
PR64A10	HS	
PR64H61	HS	
PR64H84	HS	
PR63A82	HS	
PR63A80	HS	
PR64A42	HS	
PR64A55	HS	
ALIOLI	HS	Semillas Battle S.A. – E –

Specie e Varietà	**Tipo di ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Girasole		
BELGADO	HS	Limagrain Genetiques – F –
EMILIO	HS	
FACTO	HS	
TOBACO	HS	
FIDELIO	HS	
BAROLO	HS	Asgrow Seed Co. – USA –
MAJUS	HS	
AT902	HS	Agrosem – F –
X85A	HS	Koipesol – E –
KE841	HS	
PECOS	HS	Maisadour F –
PAKALA	HS	
PALACE	HS	
PROSPER	HS	Interdor - F –
GW4076	HS	Global Agro Inc. – USA –
DACAR RM	HS	Rustica Prograin Genetique – F -
JAVA RM	HS	
ALVARO RM	HS	
OLA	HS	
SARDA RM	HS	
SYNERGIC RMO	HS	
ALARIC RMO	HS	
ALIBI RM	HS	
GERMINAL	HS	
ENERGIC RMO	HS	
PAKITA	HT	Caussade Semences – F -
DOLIA	HS	

Specie e Varietà

Girasole	**Tipo di ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
PUMA	HS	Apex S.A.R.L. – F –
BELESTA	HS	
PICASSO	HS	
RAPTOR	HS	Eureka Seeds Inc. – USA –
MACDOR	HS	e
		Corn States Int. – F –

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2713

DECRETO 27 febbraio 2001.

Rettifica dell'art. 16 del decreto 22 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di premi zootecnici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001;

Ritenuto necessario apportare alcune precisazioni all'art. 16 del citato decreto per una maggiore aderenza alla realtà operativa degli allevamenti bovini;

Decreta:

L'art. 16 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001 è sostituito dal seguente:

Art. 16.

Verifica delle superfici foraggere

La superficie a pascolo è individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37.

Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto dei bovini pari ad almeno 0,2 UBA/ha, sempre che l'allevatore non detenga un numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle aziende sanitarie locali di competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.

Le superfici a pascolo ubicate in zone altimetriche superiori ai 1000 metri s.l.m. non vengono considerate nel relativo calcolo, salvo che il produttore utilizzi con modalità di conduzione tradizionali tali zone per il periodo dell'alpeggio; in tal caso può conteggiarle ai fini della concessione dei premi. La prova di tale utilizzo dovrà essere fornita attraverso una specifica dichiarazione da parte del sindaco.

Il produttore deve utilizzare le superfici foraggere, che si trovino in una provincia diversa e non limitrofa da quella dove ha sede l'azienda individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, mediante pascolamento e/o operazioni di raccolta e trasporto del foraggio da comprovare con il documento di trasporto del foraggio stesso, anche se tale documento non è necessario per altri fini.

Le suddette prove devono essere inserite nel fascicolo del produttore.

Le superfici per le quali non vengono apportate le prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di densità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A2819

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 marzo 2001.

Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per la parte concernente le somme accantonate per le regioni a statuto speciale e differimento del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002» che prevede nell'ambito del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi per l'unità previsionale di base «Fondo per gli incentivi alle imprese»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000» che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, con uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi in termini di competenza;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2000 con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che in vista del previsto trasferimento di alcune competenze in materia di incentivi alle imprese alle regioni, sono state accantonate sotto la voce «Somme da trasferire alle regioni» i seguenti importi:

1) lire 688 miliardi (per gli anni 2000, 2001 e 2002), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 26 maggio 2000;

2) 150 miliardi del 2001: importo derivante dallo stanziamento disposto con l'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e relativo alle agevolazione previste dall'art. 11 della legge n. 449;

Considerato che per le regioni a statuto speciale il trasferimento dei fondi non è stato effettuato e potrà avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, solo dopo l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, per cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve provvedere alla gestione degli interventi fino al completamento delle procedure di adeguamento degli statuti;

Considerato che occorre ripartire i fondi relativi alle regioni a statuto speciale tra i vari interventi;

Considerato che sulla base delle percentuali di riparto determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000, alle regioni a statuto speciale spetta il 15,59% delle risorse e cioè L. 107.259.200 sullo stanziamento dell'anno 2000 e L. 23.385.000.000 sullo stanziamento dell'anno 2001;

Considerata l'opportunità di prevedere la possibilità, qualora si concluda l'iter della emanazione delle norme di attuazione, di procedere al trasferimento dei fondi alle regioni interessate, riducendo proporzionalmente le assegnazioni ai diversi strumenti agevolativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 dicembre 2000 con il quale il termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, per le iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999 è stato fissato, alla data di pubblicazione del decreto di riparto dei fondi accantonati per dette regioni;

Ravvisata l'opportunità, per la più ampia informazione agli interessati, di differire il precitato termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 della legge n. 140/1997;

Sentite le commissioni parlamentari competenti sul riparto dei fondi;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse di cui alle premesse accantonate con il decreto ministeriale 30 marzo 2000 per il trasferimento alle regioni a statuto speciale è quella risultante dall'allegato 1.

Art. 2.

Qualora prima della fissazione della data di presentazione delle domande di agevolazione si concluda l'iter della emanazione delle norme di attuazione degli statuti, le somme assegnate ai diversi strumenti agevolativi sono proporzionalmente ridotte.

Art. 3.

Le dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999, possono essere presentate o spedite dalle imprese industriali a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1 al decreto

Intervento	Anno 2000	Anno 2001
Articolo 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 – "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali" (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	4.800.000.000	
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Articolo 11 – "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488)		23.385.000.000
Legge 8 agosto 1995, n. 341 – Articolo 1 – "Agevolazioni in forma automatica" (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8)	73.000.000.000	
Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Articolo 8 comma 2 – "Incentivi automatici"	29.459.200.000	
Totali	107.259.200.000	23.385.000.000

01A2818

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 2001.

Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti al Programma nazionale di ricerca e formazione sui beni culturali ed ambientali pubblicato con decreto 15 maggio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995 concernente la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Distinzioni tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» del 6 agosto 1999, n. 306 Segr.;

Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997 «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i programmi nazionali ed i contratti di ricerca;

Visto il decreto n. 457-Ric del 5 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il Programma nazionale di ricerca e formazione per il settore dei Beni culturali e ambientali per un intervento massimo di 75.000 milioni di lire;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1998, n. 115, «Presentazione di progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei Beni culturali e ambientali»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, per un impegno totale pari a 55.151,31 milioni di lire, i progetti di ricerca e formazione ivi elencati, tenuto conto del parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, nella seduta del 15 dicembre 1999, di ammettere al finanziamento un primo gruppo di progetti e di procedere, stante le risorse ancora disponibili, all'istruttoria di un ulteriore gruppo di progetti, per una eventuale, successiva ammissione al finanziamento;

Considerato che il Comitato tecnico scientifico, nella seduta del 18 ottobre 2000, sulla base delle risultanze istruttorie relative all'ulteriore gruppo di progetti esaminati e tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili pari a 21.967,69 milioni di lire, derivanti dalla quota residuale di stanziamento integrata da economie e rinunce conseguenti al predetto decreto direttoriale 14 marzo 2000, ha proposto l'ammissione al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, con le relative specifiche forme, misure e modalità;

Preso atto della rinuncia di Corapack S.r.l. all'esecuzione delle attività di ricerca, relative al progetto presentato a fronte del tema 2 unitamente a R.G.I. S.r.l. e Master S.r.l., espressa con nota del 12 ottobre 1998;

Preso atto del subentro di Italcementi S.p.a. a C.T.G. Gruppo Italcementi S.p.a. nella esecuzione del progetto, presentato a fronte del tema 2 unitamente ad Isrim S.c.a r.l., Coo.Be.C. S.coop.r.l., C.S.M. S.p.a., Sistema Compositi S.p.a., Tecni.re.co S.r.l. e Tecnocentro S.r.l., comunicato con nota del 2 giugno 2000;

Preso atto che il Comitato tecnico scientifico nella seduta del 24 gennaio 2001 ha espresso parere positivo alla cointestazione del progetto, presentato da Consorzio Siena Ricerche a fronte del tema 1, tra i soggetti partecipanti alle attività di ricerca e formazione IC&MI S.r.l., Geosol S.n.c. e costituendo Consorzio di rappresentanza in nome e per conto di Consorzio Siena Ricerche e C.N.R.;

Considerato che per tutti i soggetti che hanno presentato i progetti ammessi al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate nelle rispettive allegate schede che costituiscono parte integrante del presente decreto, i progetti di ricerca e di

formazione professionale, presentati, a fronte delle tematiche di riferimento, dai seguenti soggetti:

Tema 1 - Inform S.r.l. - Padova;

Tema 1 - Enitecnologie S.p.a. - San Donato Milanese (Milano);

Tema 1 - Consorzio Siena Ricerche - Siena;

Tema 2 - ISRIM S.c.a r.l. - Terni; COO.BE.C. S.coop.r.l. - Spoleto (Perugia); C.S.M. S.p.a. - Roma; C.T.G. Gruppo Italcementi S.p.a. - Bergamo; Sistema Compositi S.p.a. - Cesano Maderno (Milano); TECNI.RE.CO. S.r.l. - Spoleto (Perugia); Tecnocentro S.r.l. -Terni;

Tema 2 - R.G.I. Resource Group Integrator S.r.l. - Genova; Master S.r.l. - Genova; Corapack S.r.l. - Brenna (Como);

Tema 4 - Stream S.p.a. - Roma; Alcatel Italia S.p.a. - Milano; Consorzio Pisa Ricerche - Pisa; Quadrics Supercomputers World Limited - Roma; Arttic Italy S.r.l. - Ivrea (Torino);

Tema 4 - I.D.S. Informatica Distribuita e Software S.r.l. - Messina; Hyperborea S.coop.r.l. - Pisa; Unitelm S.p.a. - Padova;

Tema 4 - Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.a r.l. - Valenzano (Bari); Gius. Laterza & F. S.p.a. - Roma; Grifo Multimedia S.r.l. - Ruvo di Puglia (Bari);

Tema 5 - Consorzio CO.V.AR. - Roma.

Art. 2.

La durata dei progetti di ricerca e formazione potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nella esecuzione delle attività previste dai contratti.

La decorrenza dei costi, relativamente alle attività di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 14, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a pena di decadenza dal finanziamento stesso.

Le attività di formazione potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per le attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 12 del summenzionato decreto n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione sull'erogazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo ministeriale.

Per i contratti cointestati la responsabilità dei soggetti contraenti è solidale.

Per i contratti stipulati con Consorzi di rappresentanza le erogazioni relative alle attività svolte dai consorziati saranno effettuate direttamente ai Consorzi stessi sulla base dei rendiconti presentati dai propri consorziati.

Art. 3.

Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui in premessa, il progetto presentato dal Consorzio Siena Ricerche, a fronte del tema 1, è ammesso al finanziamento, in forma cointestata tra i soggetti partecipanti alle attività di ricerca e formazione IC&MI S.r.l., Geosol S.n.c. e costituendo Consorzio di rappresentanza in nome e per conto di Consorzio Siena Ricerche e C.N.R., così come riportato nella relativa scheda allegata e ai quali verrà intestato il relativo contratto.

Il progetto presentato dal Consorzio CO.V.AR., a fronte del tema 5, è ammesso al finanziamento previa trasformazione dello stesso in un Consorzio di rappresentanza in nome e per conto dei propri consorziati partecipanti alle attività di ricerca e formazione, così come riportato nella relativa scheda allegata e al quale verrà intestato il relativo contratto.

Il progetto presentato da R.G.I. Resource Group Integrator S.r.l., Master S.r.l. e Corapack S.r.l., a fronte del tema 2, è ammesso al finanziamento, considerata la rinuncia di Corapack di cui in premessa, in forma cointestata tra i soggetti R.G.I. S.r.l. e Master S.r.l., così come riportato nella relativa scheda allegata e ai quali verrà intestato il relativo contratto.

Il progetto presentato da Isrim S.c.a r.l., Coo.Be.C. S.coop.r.l., C.S.M. S.p.a., C.T.G. Gruppo Italcementi S.p.a., Sistema Compositi S.p.a., Tecni.re.co S.r.l. e Tecnocentro S.r.l., a fronte del tema 2, è ammesso al finanziamento, considerato il subentro di cui in premessa, in forma cointestata tra i soggetti richiedenti e Italcementi S.p.a., così come riportato nella relativa scheda allegata e ai quali verrà intestato il relativo contratto.

Art. 4.

L'Istituto gestore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 4 del richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la stipulazione dei contratti di cui al presente decreto nonché alla gestione dei contratti stessi.

Art. 5.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in 21.574,20 milioni di lire di cui 18.469,98 milioni di lire per attività di ricerca e 3.104,22 milioni di lire per attività di formazione e graveranno sulle disponibilità già stanziate con il decreto ministeriale 5 marzo 1998 n. 457-Ric richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

SOGGETTO CONTRAENTE: **INFORM S.r.l. - Padova** **PMI**

Progetto n. 4915 - Tema 1

TITOLO: "Sistema Software che consente l'integrazione automatica di carte tematiche sui beni culturali e ambientali con scala, riferimento e grafia diversi"

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)

COSTO AMMESSO: **Ricerca 3.830,00 Milioni di lire**
Formazione 363,50 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetto	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
Inform	400,00	0,00	1.410,00	880,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	363,50
Totali	**400,00**	**0,00**	**1.410,00**	**880,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**363,50**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.367,50 Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **363,50 Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione
Ea	**Ec**	**NE**	**Ea**	**Ec**	**NE**	**Ea Ec NE**
75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: **ENITECNOLOGIE S.p.A. - S. Donato Milanese (MI)**

Progetto n. 4984 - Tema 1

TITOLO: "Dallo Scavo al Museo – Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie diagnostiche per l'indagine di siti archeologici e per l'analisi chimica microinvasiva e la caratterizzazione fisica non distruttiva dei reperti"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 1,5 anni (18 mesi)

COSTO AMMESSO: **Ricerca 2.010,00 Milioni di lire**
Formazione 200,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetto	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
EniTecnologie	110,00	1.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	11,00	47,00	142,00
Totali	**110,00**	**1.300,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**47,00**	**142,00**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **1.382,50** **Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **200,00** **Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione
Ea	**Ec**	**NE**	**Ea**	**Ec**	**NE**	**Ea Ec NE**
75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%

SOGGETTI CONTRAENTI: **Costituendo Consorzio di rappresentanza in nome e per conto di:**
CONSORZIO SIENA RICERCHE – Siena
CNR – Consiglio Nazionale Ricerche
+ IC&MI S.r.l. – Siena **PMI**
+ GEOSOL S.n.c. – Siena **PMI**

Progetto n. 4907 - Tema 1

TITOLO: "Codice di procedura diagnostica per il rilevamento e la caratterizzazione dei Beni Culturali persistenti su un percorso medievale toscano: il sistema viario della Francigena"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

COSTO AMMESSO: **Ricerca 2.366,00 Milioni di lire**
Formazione 235,15 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetti	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
Costituendo Consorzio di rappresentanza in nome e per conto di Cons.Siena Ricerche e CNR	127,20	636,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,15
IC&MI S.r.l	130,50	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOSOL S.n.c.	141,10	553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	**398,80**	**1.767,20**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235,15**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **1.451,20 Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **235,15 Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale			**Sviluppo Precompetitivo**			**Formazione**
	Ea	**Ec**	**NE**	**Ea**	**Ec**	**NE**	**Ea Ec NE**
Costituendo Consorzio di rappresentanza in nome e per conto di Cons. Siena Ric. e CNR	60%	55%	50%	35%	30%	25%	100%
IC&MI S.r.l.	70%	65%	60%	45%	40%	35%	100%
GEOSOL S.n.c.	70%	65%	60%	45%	40%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza e soddisfacimento della congruità della copertura finanziaria di Geosol S.n.c. da verificare - da parte del S. Paolo IMI S.p.A., anche alla luce del costo ammesso e della agevolazione spettante - prima della stipula del contratto.

SOGGETTI CONTRAENTI:		
	ISRIM S.c. a r.l. – Terni	**PMI**
	COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali S.Coop.r.l. – Spoleto (PG)	**PMI**
	C.S.M. CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A. – Roma	
	ITALCEMENTI S.p.A. – Bergamo	
	SISTEMA COMPOSITI S.p.A. – Cesano Maderno (MI)	
	TECNI.RE.CO. S.r.l. – Spoleto (PG)	**PMI**
	TECNOCENTRO S.r.l. – Terni	**PMI**

Progetto n. 4952 - Tema 2

TITOLO: "Studio e messa a punto di sistemi di intervento su strutture architettoniche esposte a fenomeni di deterioramento da cause naturali ed ambientali"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 20 mesi

COSTO AMMESSO: **Ricerca 3.177,10 Milioni di lire**
Formazione 317,70 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetti	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
Isrim	0,00	878,70	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	222,30	71,50
COO.BE.C.	0,00	45,50	0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	2,70	0,00
C.S.M.	0,00	426,30	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	3,40	0,00
Italcementi	441,60	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00
Sistema Compositi	0,00	318,40	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	3,40	0,00
TECNI.RE.CO.	0,00	45,50	0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	2,70	0,00
Tecnocentro	0,00	387,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	3,40	0,00
Totali	**441,60**	**2.101,40**	**0,00**	**95,30**	**538,80**	**0,00**	**8,30**	**237,90**	**71,50**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.179,90 Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **317,70 Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale			**Sviluppo Precompetitivo**			**Formazione**
	Ea	**Ec**	**NE**	**Ea**	**Ec**	**NE**	**Ea Ec NE**
Isrim	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%
COO.BE.C.	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%
C.S.M.	75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%
Italcementi	75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%
Sistema Compositi	75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%
TECNI.RE.CO.	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%
Tecnocentro	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%

SOGGETTI CONTRAENTI: **R.G.I. Resource Group Integrator S.r.l. - Genova** **PMI**
MASTER S.r.l. - Genova **PMI**

Progetto n. 4900 - Tema 2

TITOLO: "DISIO: DIsinfezioni SIne Oxygeno"

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 14 mesi

COSTO AMMESSO: **Ricerca 2.765,00 Milioni di lire**
Formazione 276,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetti	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
R.G.I.	0,00	0,00	1.109,25	0,00	0,00	369,75	0,00	0,00	160,00
MASTER	0,00	0,00	964,50	0,00	0,00	321,50	0,00	0,00	116,00
Totali	**0,00**	**0,00**	**2.073,75**	**0,00**	**0,00**	**691,25**	**0,00**	**0,00**	**276,00**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **1.486,00 Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **276,00 Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea Ec NE
R.G.I.	70%	65%	60%	45%	40%	35%	100%
MASTER	70%	65%	60%	45%	40%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento della congruità della copertura finanziaria di R.G.I. S.r.l. da verificare - da parte del S. Paolo IMI S.p.A., anche alla luce del costo ammesso e della agevolazione spettante - prima della stipula del contratto.

SOGGETTI CONTRAENTI:

STREAM S.p.A. – Roma
ALCATEL Italia S.p.A. – Milano
CONSORZIO PISA RICERCHE – Pisa
QUADRICS SUPERCOMPUTERS WORLD LIMITED – Roma
ARTTIC ITALY S.r.l. – Ivrea (TO) **PMI**

Progetto n. 4948 - Tema 4

TITOLO: "ARCHeologia multIMEDialità e commercio Elettronico (ARCHIMEDE): sviluppo di una tecnologia finalizzata alla valorizzazione dei beni culturali attraverso sistemi innovativi di comunicazione e strumenti per il commercio elettronico e applicazione dei risultati al patrimonio archeologico della Sicilia"

DURATA: Ricerca 2,0 anni (24 mesi)
Formazione 20 mesi

COSTO AMMESSO:

Ricerca 4.677,00 Milioni di lire
Formazione 420,60 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Soggetti	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
Stream	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	685,00	0,00	7,00	0,00
Alcatel Italia	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	301,00	0,00	15,00	0,00
Cons. Pisa Ricerche	0,00	745,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	318,60	0,00
Quadrics S.W.Ltd	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	261,00	0,00	7,00	0,00
Arttic Italy	0,00	111,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	73,00	0,00
Totali	**0,00**	**856,00**	**1.868,00**	**0,00**	**706,00**	**1.247,00**	**0,00**	**420,60**	**0,00**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.640,50 Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **420,60 Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale			**Sviluppo Precompetitivo**			**Formazione**
	Ea	**Ec**	**NE**	**Ea**	**Ec**	**NE**	**Ea Ec NE**
Stream	75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%
Alcatel Italia	75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%
Cons. Pisa Ricerche	75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%
Quadrics S.W. Ltd	75%	70%	65%	50%	45%	40%	100%
Arttic Italy	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento della congruità della copertura finanziaria di ARTTIC Italy S.r.l. da verificare - da parte del S. Paolo IMI S.p.A., anche alla luce del costo ammesso e della agevolazione spettante - prima della stipula del contratto.

SOGGETTI CONTRAENTI: **I.D.S. Informatica Distribuita e Software S.r.l. – Messina** **PMI**
HYPERBOREA S.Coop.r.l. – Pisa **PMI**
UNITELM S.p.A. – Padova **PMI**

Progetto n. 4968 - Tema 4

TITOLO: "ECUMENE: strumenti per la diffusione telematica di conoscenze sul patrimonio storico-artistico ed archivistico della Chiesa Cattolica in Italia"

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 14 mesi

COSTO AMMESSO: **Ricerca 4.498,00 Milioni di lire**
Formazione 439,40 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetti	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
I.D.S.	383,20	195,00	202,00	867,80	99,00	0,00	63,60	108,40	0,00
HYPERBOREA	0,00	555,20	28,00	0,00	484,80	0,00	0,00	133,70	0,00
UNITELM	0,00	132,00	688,30	0,00	72,00	790,70	0,00	133,70	0,00
Totali	**383,20**	**882,20**	**918,30**	**867,80**	**655,80**	**790,70**	**63,60**	**375,80**	**0,00**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.322,30 Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **439,40 Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea Ec NE
I.D.S.	70%	65%	60%	45%	40%	35%	100%
HYPERBOREA	70%	65%	60%	45%	40%	35%	100%
UNITELM	70%	65%	60%	45%	40%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento della congruità della copertura finanziaria di I.D.S. S.r.l., HYPERBOREA S.Coop.r.l. e UNITELM S.p.A. da verificare - da parte del S. Paolo IMI S.p.A., anche alla luce del costo ammesso e della agevolazione spettante - prima della stipula del contratto.

SOGGETTI CONTRAENTI:

Tecnopolis CSATA Novus Ortus S.c.r.l. - Valenzano (BA)	**PMI**
GIUS. LATERZA & FIGLI S.p.A. - Roma	**PMI**
GRIFO Multimedia S.r.l. - Ruvo di Puglia (BA)	**PMI**

Progetto n. 4941 - Tema 4

TITOLO: "Piattaforma di servizi telematici per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali"

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 14 mesi

COSTO AMMESSO:
Ricerca 4.048,75 Milioni di lire
Formazione 404,87 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetti	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
Tecnopolis Csata N.O.	1.246,00	0,00	0,00	1.842,50	0,00	0,00	404,87	0,00	0,00
Gius. Latera & Figli	122,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grifo Multimedia	151,25	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	**1.519,25**	**0,00**	**0,00**	**2.529,50**	**0,00**	**0,00**	**404,87**	**0,00**	**0,00**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.404,18 Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **404,87 Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale			**Sviluppo Precompetitivo**			**Formazione**
	Ea	**Ec**	**NE**	**Ea**	**Ec**	**NE**	**Ea Ec NE**
Tecnopolis Csata N.O.	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%
Gius. Laterza & Figli	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%
Grifo Multimedia	75%	75%	75%	50%	50%	50%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: **Consorzio di rappresentanza CO.V.AR. - Roma, in nome e per conto dei propri consorziati:**
Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna
Elemond S.p.A. - Milano
Pierreci S.c.r.l. - Roma

Progetto n. 4985 – Tema 5

TITOLO: "Sistemi avanzati di fruizione delle aree archeologiche in presenza di particolari condizioni di vincolo"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 1,5 anni (18 mesi)

COSTO AMMESSO: **Ricerca 4.472,00 Milioni di lire**
Formazione 447,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

(Milioni di lire)

Soggetti	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione		
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE
CO.V.AR. Consorzio di rappresentanza in nome e per conto dei propri consorziati	2.090,00	0,00	1.084,00	1.154,00	0,00	144,00	417,00	0,00	30,00
Totali	**2.090,00**	**0,00**	**1.084,00**	**1.154,00**	**0,00**	**144,00**	**417,00**	**0,00**	**30,00**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.235,90** **Milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **447,00** **Milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale			Sviluppo Precompetitivo			Formazione
	Ea	Ec	NE	Ea	Ec	NE	Ea Ec NE
Cons. CO.V.AR.	60%	55%	50%	35%	30%	25%	100%
Cons. Cooperative C.	60%	55%	50%	35%	30%	25%	100%
Elemond	60%	55%	50%	35%	30%	25%	100%
Pierreci	60%	55%	50%	35%	30%	25%	100%

Condizioni per il finanziamento: acquisizione degli atti relativi alla trasformazione di CO.V.AR in un consorzio di rappresentanza in nome e per conto dei propri consorziati e soddisfacimento della congruità della copertura finanziaria di CO.V.AR. da verificare - da parte del S. Paolo IMI S.p.A., anche alla luce del costo ammesso e della agevolazione spettante - prima della stipula del contratto.

01A2849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilità per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. (Deliberazione n. 134/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano medesimo, con priorità per i progetti relativi alla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo delle malattie ereditarie;

Visto il comma 34-*bis* del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificata dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 30, comma 18, che fissa in 117.129 miliardi di lire l'importo massimo per il finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000;

Vista la propria delibera n. 53 del 25 maggio 2000, con la quale sono state già ripartite le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000;

Visto l'accordo in materia sanitaria sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000, con il quale il Governo si è impegnato ad incrementare il Fondo sanitario nazionale 2000 di 6.860 miliardi di lire, corrispondente ad un ammontare complessivo di risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario nazionale pari a circa 124.000 miliardi di lire;

Vista la legge 23 ottobre 2000, n. 317, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, la quale ha incrementato - in applicazione del suddetto accordo — il Fondo sanitario nazionale 2000 (cap. 3700 - iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dell'importo complessivo di 6.860 miliardi di lire;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 4 dicembre 2000, concernente modalità e criteri per l'assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilità per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 2000;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 novembre 2000;

Delibera:

A valere sulle maggiori disponibilità del Fondo sanitario nazionale - Parte corrente per l'anno 2000, quantificate in complessivi 6.860 miliardi di lire, è assegnato alle regioni l'importo di 6.337 miliardi di lire (euro 3.542.894.327,75) da ripartire secondo i medesimi criteri adottati da questo Comitato per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2000 (delibera CIPE n. 53 del 25 maggio 2000).

La restante quota di 523 miliardi di lire è così finalizzata:

a) 190 miliardi di lire ad integrazione del finanziamento dei progetti speciali per il raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996, utilizzando quale indice di base la quota capitaria;

b) 333 miliardi di lire in favore delle regioni Campania, Puglia e Calabria a titolo di riequilibrio.

I predetti importi sono ripartiti secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 43

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2000 - PARTE CORRENTE - ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DELLE MAGGIORI DISPONIBILITA' PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(milioni di lire)

REGIONI	quota 3% comma 34bis L. 662/96	ulteriore assegnazione del 10% a titolo di riequilibrio	assegnazione alle Regioni secondo i criteri della delibera CIPE n. 53/2000	TOTALE
PIEMONTE	16.000	-	572.473	**588.473**
VALLE D'AOSTA	-	-	0	-
LOMBARDIA	34.000	-	1.159.620	**1.193.620**
BOLZANO	-	-	0	-
TRENTO	-	-	0	-
VENETO	17.000	-	575.109	**592.109**
FRIULI	-	-	0	-
LIGURIA	6.000	-	232.505	**238.505**
EMILIA ROMAGNA	15.000	-	537.235	**552.235**
TOSCANA	13.000	-	476.407	**489.407**
UMBRIA	3.000	-	111.595	**114.595**
MARCHE	5.000	-	189.888	**194.888**
LAZIO	19.000	-	647.748	**666.748**
ABRUZZO	5.000	-	164.733	**169.733**
MOLISE	1.000	-	43.364	**44.364**
CAMPANIA	21.000	172.000	490.275	**683.275**
PUGLIA	15.000	113.000	353.032	**481.032**
BASILICATA	2.000	-	71.325	**73.325**
CALABRIA	8.000	48.000	193.108	**249.108**
SICILIA (*)	7.000	-	376.429	**383.429**
SARDEGNA (*)	3.000	-	142.154	**145.154**
TOTALE REGIONI	**190.000**	**333.000**	**6.337.000**	**6.860.000**

(*) Al netto delle riduzioni di legge

01A2804

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Interventi a carico delle risorse per le aree depresse; ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle economie e modifiche procedurali. (Deliberazione n. 135/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la delibera n. 42/1998 in data 6 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/1998, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 173/1998) con la quale questo Comitato ha dettato nuove indicazioni procedurali per l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate, tra l'altro prevedendo che in sede di rideterminazione del quadro economico, a seguito delle aggiudicazioni, venga accantonata una quota non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato, da utilizzare, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, per le finalità e nei limiti di cui agli articoli 25 e 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la delibera n. 49/1999 in data 21 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162/1999, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 182/1999), con la quale questo Comitato ha dettato indicazioni integrative per l'utilizzo delle economie conseguenti agli appalti di interventi finanziati con le risorse per le aree depresse;

Viste le delibere n. 52/1999 in data 21 aprile 1999 (supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 133/1999) e n. 135/1999 in data 6 agosto 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con le quali questo Comitato ha ripartito su base territoriale, rispettivamente tra le regioni del sud e del centro-nord, i fondi della legge 30 giugno 1999, n. 208, destinati alle opere di completamento;

Considerato che l'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede la possibilità di utilizzare le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con mutui a carico del bilancio statale, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia, previa autorizzazione del Ministero competente;

Vista la nota n. 1332 dell'8 novembre 2000 con la quale il Ministero per le politiche agricole — gestione ex Agensud — ha, tra l'altro, sollecitato direttive sulla possibilità di utilizzare il citato accantonamento del 7% per opere complementari da affidare con separato appalto;

Considerato che, alla luce delle innovazioni recate dall'art. 8 della richiamata legge n. 144/1999 e con riferimento agli interventi a carico della predetta legge n. 208/1998 nelle aree depresse del centro-nord, la citata delibera n. 135/1999 già reca una disposizione analoga;

Considerato che sul punto si è espressa favorevolmente la commissione infrastrutture nella seduta del 7 dicembre 2000;

Ritenuto che l'utilizzo del predetto accantonamento del 7% debba avvenire alla stregua di criteri comuni e che la destinazione ad opere nuove, pur se complementari all'opera principale, possa richiedere l'espletamento di apposita gara, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;

Ritenuto, al fine di fluidificare l'attività di questo Comitato, di demandare alla commissione infrastrutture la soluzione di ulteriori problematiche che emergano in sede di attuazione delle delibere sopra richiamate;

Delibera:

1. In analogia a quanto già previsto al punto 2.4 della delibera n. 135/1999 per le iniziative finanziate nelle aree depresse del centro-nord a carico della legge n. 208/1999 ed a integrazione delle direttive formulate con le altre delibere citate in premessa, è possibile - previa autorizzazione del Ministero competente - utilizzare l'accantonamento del 7%, disposto in sede di rideterminazione del quadro economico, anche per realizzare opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso regolare nuova gara d'appalto.

2. La formulazione di eventuali, ulteriori indicazioni sull'utilizzo delle «economie» realizzatesi nelle varie fasi procedurali e delle disponibilità conseguenti a revoche e, più in generale, la soluzione di altre eventuali problematiche attinenti all'attuazione delle medesime delibere sono demandate alla commissione infrastrutture, che adatterà le definitive determinazioni al riguardo anche a modifica delle delibere richiamate in premessa.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 70

01A2805

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Riparto dei fondi per le iniziative inserite nel documento unico di programmazione isole minori. (Deliberazione n. 136/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che finanzia la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera del 15 febbraio 2000, n. 14, che, in sede di riparto delle risorse per le aree depresse, ha destinato al finanziamento delle iniziative inserite nel «Documento unico di programmazione isole minori» (DUPIM) l'importo di lire 100 miliardi, prevedendo peraltro un'ulteriore attività di individuazione dei progetti da parte dei comuni e delle regioni interessate;

Considerato che per l'aggiornamento del DUPIM occorre che siano definiti in partenariato regioni-comuni i programmi integrati di sviluppo territoriale

(PIST) e che, a tale fine, occorre individuare il quadro delle risorse finanziarie spettanti a ciascuna delle regione interessate;

Tenuto conto che il comitato di coordinamento, previsto dall'accordo per lo sviluppo locale delle isole minori sottoscritto tra le regioni interessate, l'associazione nazionale comuni delle isole minori e la federazione italiana dei parchi, integrato dai rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate, ha proposto uno schema di riparto del predetto importo di lire 100 miliardi, sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2000;

Considerato che il DUPIM rappresenta il prototipo di un nuovo strumento di programmazione negoziata che ha come oggetto un ambito territoriale con caratteristiche economico sociali omogenee pur appartenendo a realtà regionali diverse;

Ritenuto di dovere monitorare attentamente l'attuazione del programma in questione al fine di valutarne le complessità realizzative e le potenzialità applicative in vista di una messa a regime di uno strumento di contrattazione programmata a valenza multiregionale da disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 206, della legge n. 662/1996;

Ritenuto opportuno mantenere uno stretto raccordo tra il citato comitato di coordinamento, previsto dall'accordo per lo sviluppo locale delle isole minori, e le amministrazioni centrali interessate al programma, costituendo presso la segreteria di questo comitato un tavolo di confronto, incaricato di seguire l'attuazione del DUPIM al fine di provvedere ad una valutazione finale della validità del nuovo strumento di programmazione avviato in via sperimentale, evidenziandone le criticità e le positività;

Considerato che in sede di tavolo di confronto dovranno essere ricercate tutte le possibili fonti di cofinanziamento pubblico e privato necessarie all'attuazione del DUPIM, come aggiornato alla luce dell'approvazione dei PIST da parte delle regioni;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'importo di lire 100 miliardi (51.645 Meuro) destinato alle iniziative inserite nel documento unico programmatico isole minori è così ripartito fra le regioni interessate:

Regione	Lire/mld.	%
Toscana	13,676	13,68
Lazio	1,324	1,32
Campania	25,075	25,07
Puglia	4,250	4,25
Sicilia	30,175	30,18
Sardegna	25,500	25,50
Totale	100,000	100,00

2. È istituito, presso la segreteria di questo comitato, un tavolo di confronto tra il comitato di coordinamento, previsto dall'accordo per lo sviluppo locale delle isole minori di cui alle premesse, e i rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate, finalizzato al monitoraggio e alla valutazione del DUPIM come prototipo di nuovo strumento di programmazione multiregionale; ad avvenuto completamento del programma verrà presentata a questo comitato una relazione finale per l'eventuale messa a regime di uno strumento di contrattazione programmata a valenza pluriregionale ai sensi dell'art. 2, comma 206, della legge n. 662/1996.

3. Il 20% delle somme indicate all'art. 1 sarà messo a disposizione delle singole regioni ad avvenuta presentazione a questo comitato del DUPIM aggiornato sulla base dei PIST approvati dalle regioni; il successivo 40% sarà erogato entro dicembre 2001, ad avvenuta presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma al tavolo di confronto previsto dal precedente punto 2; il residuo 40% sarà erogato entro dicembre 2002, a seguito della presentazione al tavolo di confronto di una relazione aggiornata sullo stato di avanzamento del programma.

4. Ogni singola regione provvede, entro trenta giorni dall'assegnazione della quota ad essa spettante, alla ripartizione della stessa tra i comuni delle isole minori interessate, sulla base delle iniziative ricadenti nel territorio comunale e ricomprese nel PIST regionale aggiornato.

5. Eventuali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, del trattato CE saranno erogati nell'ambito dei regimi di aiuto approvati dalla Commissione europea o saranno oggetto di notifica individuale.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 38

01A2812

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Assegnazione risorse, legge n. 488/92 a graduatoria speciale regione Calabria. (Deliberazione n. 139/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) che prevede in tabella *D* autorizzazioni di spesa per complessive lire 12.000 miliardi (6.197,482 Meuro); dei quali 2.000 miliardi (1.032,913 Meuro) per l'anno 2000 e 5.000 miliardi (2.582,284 Meuro) per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14, modificata dalle proprie delibere 17 marzo 2000, n. 31, 22 giugno 2000, n. 69 e 4 agosto 2000, n. 96, che ripartisce le risorse per le aree depresse per gli anni 2000-2002;

Visti i punti 2 e 4 della propria delibera 4 agosto 2000, n. 96, con i quali viene finalizzato al finanziamento delle agevolazioni per le attività produttive ai sensi della legge n. 488/1992 l'importo di lire 4.043,43 miliardi (2.088,257 Meuro) per le regioni del Mezzogiorno, destinando in particolare alla regione Calabria l'importo di lire 512,20 miliardi (264,530 Meuro);

Vista la delibera della regione Calabria n. 3762 del 29 dicembre 1999, con la quale si propone l'adozione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una graduatoria speciale ottenuta mediante lo scorrimento della graduatoria dell'ultimo bando della legge n. 488/1992;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (prot. 0042107) del 6 novembre 2000, con la quale viene accolta la proposta della regione Calabria;

Considerata l'opportunità di provvedere ad una finalizzazione mirata delle risorse della legge n. 488/1992 da destinarsi al finanziamento di iniziative già istruite e valutate positivamente, non finanziate per mancanza di copertura;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite dell'importo di lire 80 miliardi (41,316 Meuro), a valere sulle risorse già assegnate alla regione Calabria con propria delibera del 15 febbraio 2000, n. 14 e successive modificazioni, le disponibilità per interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore di programmi di investimento della regione Calabria ritenuti ammissibili alle agevolazioni ed approvati con la graduatoria del quarto bando di gara della medesima legge n. 488/1992.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 41

01A2813

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 846/87 - Opere di urbanizzazione primaria e acquisizione aree nel P.I.P. del comune di Scordia, perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 145/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 846/1987 stipulata, in data 27 giugno 1989, fra l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Scordia, regolante il finanziamento di lire 14.240 milioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e l'acquisizione delle aree nel piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) del medesimo comune;

Vista la nota n. 12985 del 19 luglio 2000, con la quale l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione e, in particolare, il convogliamento delle acque bianche al torrente cave e di quelle nere al collettore emissario esistente oltre al completamento della pavimentazione stradale;

Considerato che le suddette variazioni progettuali comportano l'utilizzo delle economie IVA e un maggiore tempo utile di venti mesi per la loro realizzazione;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 13 ottobre 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 846/1987 ed il relativo nuovo quadro economico, di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA;

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi venti, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico (valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	11.885	11.716	12.100
Imprevisti	72	280	18
Lievitazione prezzi	160	124	237
Spese generali	576	581	1.200
IVA	1.547	1.539	685
Totale	14.240	14.240	14.240

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 44

01A2811

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/93 - Ulteriori assegnazioni per l'anno 2000. (Deliberazione n. 155/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che, nel disciplinare ulteriormente il predetto fondo, sostituisce il comma 5 sopra citato;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002;

Viste le delibere di questo Comitato n. 208 del 21 dicembre 1999, n. 25 del 15 febbraio 2000 e n. 49 del 25 maggio 2000, con le quali sono state disposte assegnazioni complessive di L. 2.784,093 miliardi, per l'anno 2000, a favore delle amministrazioni centrali alle quali sono state trasferite le competenze di cui al citato decreto legislativo n. 96/1993;

Tenuto conto delle ulteriori esigenze finanziarie, per l'anno 2000, rappresentate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernenti le opere di completamento delle strutture edilizie dell'Università della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende (Cosenza), di cui alla richiesta ministeriale n. 1643 del 27 novembre 2000, per un importo di oltre 100 miliardi di lire;

Tenuto conto altresì delle esigenze finanziarie del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica concernenti:

l'assegnazione della quota relativa al corrente anno 2000, pari a L. 832,725.586 miliardi — di cui alla nota della regione Calabria n. 2611 del 12 dicembre 2000 — da trasferire alle regioni meridionali per il completamento delle iniziative comprese nei programmi regionali di sviluppo e nell'azione organica 6.3 (zone interne) *ex lege* n. 64/1986, in linea con quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, concernente la quantificazione delle risorse complessive da trasferire alle predette regioni per l'esercizio delle funzioni ad esse devolute ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 (Bassanini);

l'assegnazione alla Cassa depositi e prestiti di un'ulteriore quota per l'anno 2000 volta ad assicurare continuità nell'erogazione delle risorse relative alle convenzioni *ex lege* n. 64/1986 — stipulate in passato tra la soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ed i diversi soggetti attuatori — nell'attuale fase transitoria di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, che — analogamente all'altro decreto di pari data, sopra indicato — quantifica le risorse complessive da trasferire alle regioni meridionali in materia di convenzioni;

l'assegnazione di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) per il completamento delle iniziative comprese nell'ambito dell'intesa di programma per lo sviluppo dell'area tarantina di cui alla propria delibera del 19 ottobre 1993, a fronte del cofinanziamento, da parte della regione Puglia, di lire 50 miliardi previsto nella medesima delibera e nel documento finale per lo sviluppo dell'area tarantina, approvato dall'apposito comitato di coordinamento nella seduta del 14 novembre 2000;

Considerate inoltre le esigenze finanziarie rappresentate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato concernenti l'assegnazione di lire 30 miliardi finalizzata alla promozione di occupazione e di impresa ed al programma di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) nel prossimo esercizio 2001;

Ritenuto, alla luce delle predette esigenze, di dover disporre ulteriori assegnazioni nel corrente esercizio 2000 per complessive lire 1.342,243 miliardi, nonché una prima assegnazione per l'anno 2001 di lire 30 miliardi, a carico del predetto fondo ex art. 19, rinviando al prossimo anno le conseguenti variazioni di bilancio a favore dei tre Ministeri interessati, tenuto conto dell'imminente chiusura dell'esercizio 2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle residue disponibilità 2000 del fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono disposte — per le finalità indicate in premessa — le seguenti assegnazioni per un importo complessivo di lire 1.342,243 miliardi (693,21 Meuro):

(mld. lire)

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	ASSEGNAZIONI 2000	CASSA
MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA		
• Completamento Università della Calabria, sede di Arcavacata, Rende (Cosenza)	100,000.000	30,000.000
MINISTERO TESORO-BILANCIO		
• Piani regionali di sviluppo e Az. Org. 6.3 (quota 2000 da trasferire alle Regioni meridionali)	832,725.586	832,725.586
• Cassa Depositi e Prestiti: convenzioni (quota 2000 da trasferire alle Regioni meridionali)	309,517.414	309,517.414
• Completamento Intesa area tarantina	100,000.000	10,000.000
Totale complessivo	**1.342,243.000** (693,21 Meuro)	**1.182,243.000** (610,58 Meuro)

2. È inoltre disposta per l'anno 2001, a valere sul predetto fondo ex art. 19, un'assegnazione di lire 30 miliardi (15,49 Meuro) — anche in termini di cassa — a favore del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, finalizzata alla promozione di occupazione e di impresa ed al finanziamento del programma di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI).

3. L'unità di verifica del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenterà a questo comitato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, una ricognizione generale sullo stato degli investimenti realizzati nella regione Calabria a favore delle Università di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a fronte dei finanziamenti pubblici complessivamente assegnati alle stesse.

4. Le risorse di importo pari a lire 100 miliardi (51,65 Meuro) di cui al precedente punto 1, assegnate per lo sviluppo dell'area tarantina, saranno utilizzate — unitamente alla quota regionale di lire 50 miliardi (25,82 Meuro) — per il finanziamento dei progetti di cui al documento richiamato in premessa, con le procedure di monitoraggio e controllo previste nell'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra lo Stato e la regione Puglia in data 16 febbraio 2000;

5. I competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, stante la ormai prossima chiusura del corrente esercizio finanziario, che non consente trasferimenti di risorse a carico del Fondo ex art. 19 richiamato in premessa, sono autorizzati a disporre le conseguenti variazioni di bilancio nell'anno 2001, in termini di residui e cassa.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 28 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 85

01A2810

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.

Determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34. (Deliberazione n. 24/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001,

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con deliberazione 10 luglio 1998, n. 79/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 9 settembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 79/98) ha fissato in otto anni la durata di corresponsione del contributo previsto per gli impianti per i quali è stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera *B)*, punta 1, capoverso terzo, del provvedimento del Comitato

interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), l'opzione per la normativa di cui al titolo I, lettera *B)*, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);

l'Autorità con delibera 16 dicembre 1999, n. 183/99 (di seguito: delibera n. 183/99), ha avviato un'istruttoria formale per la determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 34/90, nei confronti delle seguenti imprese produttrici-distributrici relativamente agli impianti a fianco di ciascuna indicati:

Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia S.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, denominato «Diesel Nord» ;

Azienda speciale elettrica ed acquedotto municipalizzato del comune di Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello Nord n. 19: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Ospedale», impianto idroelettrico ad acqua fluente denominato «Kniepass»;

Consorzio azienda multiservizi intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna), via Casalegno n. 1: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Pedagna»;

Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Via Vici»;

Azienda comunale energia e ambiente S.p.a., con sede legale in Roma, piazzale Ostiense n. 2: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Tor di Valle»;

Azienda servizi municipalizzati del comune di Rovereto S.p.a. (Trento), con sede legale in Rovereto, via Manzoni n. 24: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Viale Manzoni»;

Azienda energetica metropolitana S.p.a., con sede legale in Torino, via Bertola n. 48: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati «Le Vallette», «Mirafiori Nord», «Impianto complesso Sportivo», «Impianto complesso scolastico»;

Azienda speciale generale servizi municipalizzati del comune di Verona, con sede legale in Verona, lungadige Galtarossa n. 8: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati «Forte Procolo», «Golosine», «Banchette», «Centro Città»;

l'Autorità con la medesima delibera n. 183/99 aveva fissato al 30 aprile 2000 il termine entro cui le aziende interessate avrebbero potuto presentare memorie scritte e richiedere un'audizione finale;

l'Autorità con delibera 4 maggio 2000, n. 91/00 (di seguito: delibera n. 91/00) su richiesta dell'Azienda speciale generale servizi municipalizzati del comune di Verona, presentata con lettera in data 21 aprile 2000 (protocollo n. 006569), del Consorzio azienda multiservizi intercomunale con sede in Imola, presentata con lettera in data 2 maggio 2000 (protocollo n. 006878) e dell'Azienda servizi municipalizzati S.p.a. del comune di Rovereto, presentata con lettera in data 6 maggio 2000 (protocollo n. 007053), aveva prorogato al 30 giugno 2000 il termine entro cui potevano essere presentate dalle parti interessate memorie scritte ed entro cui poteva essere richiesta un'audizione finale ed aveva fissato al 31 ottobre 2000 il termine entro cui doveva essere conclusa l'istruttoria formale;

l'Autorità con delibera 18 ottobre 2000, n. 195/00 (di seguito: delibera n. 195/00) ha prorogato al 15 febbraio 2001 il termine entro cui dovrà essere concluso il procedimento;

Visti:

il titolo II, punti 5, 6 e 7, del provvedimento CIP 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989 che fissa i criteri per lo svolgimento delle istruttorie tecniche;

il titolo VII, lettera *B)*, punto 1, del provvedimento CIP n. 6/1992, che «mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90», e fissa una durata di corresponsione del «prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV ridotta del periodo di esercizio antecedente» rispetto alla durata del 29 aprile 1992, facendo però, in tal caso, salva «la facoltà di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti»;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;

la deliberazione n. 79/98;

la delibera n. 183/99;

la delibera n. 91/00;

la delibera n. 195/00;

Visto l'art. 4 del regolamento, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;

la memoria presentata con lettera in data 2 maggio 2000 (protocollo n. 006875) dall'Azienda comunale energia e ambiente di Roma S.p.a.;

la memoria presentata con lettera in data 4 maggio 2000 (protocollo n. 007184) dall'Azienda servizi municipalizzati di Brescia S.p.a.;

la memoria presentata con lettera in data 8 maggio 2000 (protocollo n. 007456) dall'Azienda energetica metropolitana di Torino S.p.a.;

la memoria presentata con lettera in data 9 maggio 2000 (protocollo n. 007559) del Consorzio azienda multiservizi intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna);

la memoria presentata con lettera in data 28 giugno 2000 (protocollo n. 009884) dall'Azienda servizi municipalizzati di Rovereto S.p.a.;

Considerati gli elementi informativi presentati dalle aziende nelle memorie citate e quanto rappresentato dall'Azienda comunale energia e ambiente S.p.a. di Roma, nel corso dell'audizione tenutasi in data 10 ottobre 2000 e dall'Azienda energetica metropolitana di Torino nel corso dell'audizione tenutasi in data 16 novembre 2000;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data odierna non ha provveduto alla erogazione del contributo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per l'impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Via Vici» di proprietà della Azienda speciale per l'energia e l'ambiente S.r.l., con sede legale in Osimo;

Delibera:

Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 dicembre 1999 n. 183/99, il cui termine di chiusura è stato prorogato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 maggio 2000, n. 91/00, e successivamente, con delibera 18 ottobre 2000, n. 195/00, con riferimento alle imprese produttrici-distributrici di seguito elencate per gli impianti indicati:

Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia S.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, denominato «Diesel Nord»;

Azienda speciale elettrica ed acquedotto municipalizzato del comune di Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello Nord n. 19: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Ospedale», impianto idroelettrico ad acqua fluente denominato «Kniepass»;

Consorzio azienda multiservizi intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna), via Casalegno n. 1: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Pedagna»;

Azienda comunale energia e ambiente S.p.a., con sede legale in Roma, piazzale Ostiense n. 2: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Tor di Valle»;

Azienda servizi municipalizzati del comune di Rovereto (Trento), con sede legale in Rovereto, via Manzoni n. 24: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Viale Manzoni»;

Azienda energetica metropolitana, con sede legale in Torino, via Bertola n. 48: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati «Le Vallette», «Mirafiori Nord», «Impianto complesso sportivo», «Impianto complesso scolastico»;

Azienda speciale generale servizi municipalizzati S.p.a. del comune di Verona, con sede legale in Verona, lungadige Galtarossa n. 8: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati «Forte Procolo», «Golosine», «Banchette», «Centro Città»;

Di determinare il valore del contributo per gli impianti di cui al precedente alinea per ogni anno del periodo di contribuzione e per l'energia elettrica immessa nella rete pubblica in ore piene, al lordo dell'anticipo già percepito, nella misura fissata nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato *A*) ;

Di prorogare i termini di chiusura del procedimento, sospendendo la determinazione del contributo per l'impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato «Via Vici» di proprietà della Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3, fino al termine di novanta giorni successivi alla data di definizione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del contributo in conto capitale di cui alla legge 2 maggio 1982, n. 308;

Di fissare in quindici giorni il termine entro il quale l'Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3, dovrà comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito alla erogazione del contributo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308;

Di affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la definizione delle modalità operative con cui effettuare il conguaglio della differenza tra i contributi percepiti in acconto e i contributi spettanti a titolo definitivo;

Di comunicare la presente delibera alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alle imprese produttrici-distributrici di cui sopra;

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Avverso la presente deliberazione, è ammesso ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Milano, 14 febbraio 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

Contributi spettanti per l'energia immessa in ore piene nella rete pubblica di distribuzione ai sensi del titolo I, lettera B), punto 2, del provvedimento CIP n. 34/90 al lordo dell'acconto già erogato

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh
ASM Brescia - Impianto "Diesel Nord"	116,76	109,07	89,74	89,90	49,67	65,61	12,71	138,19	-
Azienda Brunico - Impianto "Ospedale"	10,00	85,47	90,12	11,41	12,03	12,50	12,71	12,90	-
Azienda Brunico - Impianto "Kniepass"	56,72	54,72	49,81	46,37	51,09	40,18	27,93	51,12	-
AMI Imola -Impianto "Pedagna"	74,68	63,95	29,17	76,54	12,03	16,37	80,84	61,35	-
ACEA Roma - Impianto "Tor di Valle"	-	75,49	61,36	61,47	59,29	46,85	144,97	125,86	109,94
ASM Rovereto - Impianto "Viale Manzoni"	41,43	27,91	25,21	32,35	12,03	12,50	12,71	23,73	-
AEM Torino - Impianto "Le Vallette"	124,87	109,42	53,41	80,65	72,80	73,84	35,20	59,73	-
AEM Torino - Impianto "Mirafiori Nord"	64,70	27,90	45,90	44,29	20,89	21,58	21,23	43,72	-
AEM Torino - "Impianto complesso Sportivo"	157,91	178,18	-	-	-	-	-	-	-
AEM Torino - "Impianto complesso Scolastico"	47,81	144,64	10,98	-	-	-	-	-	-
AGSM Verona - Impianto "Forte Procolo"	91,10	81,91	73,74	12,40	12,03	12,50	12,71	12,90	-
AGSM Verona - Impianto "Golosine"	53,70	10,54	10,98	11,41	12,03	12,50	12,71	12,90	-
AGSM Verona - Impianto "Banchette"	27,09	10,54	14,50	11,41	12,03	12,50	12,71	30,92	-
AGSM Verona - Impianto "Centro Città"	48,67	56,48	60,76	16,18	22,99	12,50	42,87	67,68	-

01A2823

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

DECRETO DIRETTORIALE 7 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, già modificato con decreto direttoriale n. 9/AG del 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, ed in particolare l'art. 31;

Accertata la necessità di apportare modifiche allo statuto della Scuola;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della Scuola, integrato a questi fini dal direttore amministrativo, nella seduta del 5 aprile 2000 con la quale sono state approvate le proposte di modifica allo statuto della Scuola;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 846, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità sul testo dello statuto della Scuola;

Accertato che le scuole superiori non possono sottrarsi al recepimento del nuovo ordinamento degli studi universitari concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Sentito il parere favorevole espresso dal senato della Scuola nella seduta del 6 dicembre 2000 sul testo parzialmente emendato a seguito dei rilievi ministeriali;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2000 sul testo parzialmente emendato a seguito dei rilievi contenuti nel citato decreto ministeriale;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della Scuola, integrato a questi fini dal direttore amministrativo, nella seduta del 23 gennaio 2001 con la quale sono state approvate le parziali modifiche apportate a seguito dei rilievi di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 846;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, già emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, è parzialmente modificato.

Art. 2.

L'allegato «Statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste» costituisce parte integrante del presente decreto e le modificazioni allo stesso apportate sono stampate in grassetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 7 febbraio 2001

Il direttore: AMATI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

Capo I

Art. 1.

1. La Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, di seguito denominata «Scuola», è istituto di ricerca e istruzione superiore ad ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.

2. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola ed in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Art. 2.

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della scienza e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca avanzata, pura e applicata, e all'insegnamento universitario.

2. La Scuola può attivare master e altri corsi di studio e alta formazione permanente e, sulla base di specifici accordi convenzionali con altri Atenei, istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello.

Art. 3.

1. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Scuola opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori.

2. Per il conseguimento dei propri fini, la Scuola può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

3. La Scuola promuove inoltre attività di ricerca e formazione in nuove discipline nonché attività volte ad integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione nel mondo produttivo le proprie competenze. A tali fini **può istituire specifici *curricula* formativi** e attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, **associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta.**

4. L'attività della Scuola è organizzata nei settori di cui all'allegato *A)* e nel laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26 e regolamentato con decreto ministeriale 7 febbraio 1989, n. 405.

5. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attività formative e ricerca.

Capo II

Art. 4.

1. Sono organi di governo della Scuola:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio della Scuola;

d) il senato della Scuola.

Art. 5.

1. Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto di legge.

2. Il direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico, scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono deferite dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 27 nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università.

3. Il direttore esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola e presenta annualmente al consiglio della Scuola la relazione annuale consuntiva sull'attività dei settori, sulla gestione della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo.

4. Spetta al direttore:

a) convocare e presiedere il consiglio della Scuola, il senato della Scuola e il consiglio di amministrazione;

b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

c) emanare lo statuto ed i regolamenti;

d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;

e) conferire i titoli rilasciati dalla Scuola;

f) nominare i comitati di valutazione;

g) nominare il collegio dei revisori dei conti;

h) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

i) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste per legge;

l) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola, sottoponendoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva al relativo organo;

m) esercitare tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai rettori delle università.

5. Il direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza degli aventi diritto al voto e con contestuale maggioranza semplice dei voti espressi dai professori di prima e seconda fascia. **L'elezione è valida solo se hanno votato più della metà dei professori ordinari e associati.**

6. L'elettorato attivo compete alle componenti *b), c), d)* ed *e)* del consiglio della Scuola di cui al successivo art. 7, comma 4, a tal fine convocato dal decano dei professori di prima fascia.

7. Qualora il direttore non sia professore di ruolo della Scuola, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

8. Il direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica tre anni **accademici e può essere rieletto tre volte.**

9. Il direttore designa il vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola.

10. Il direttore ha facoltà di delegare ad altri docenti di ruolo della Scuola specifiche funzioni.

11. Il direttore può avvalersi, **per specifici compiti organizzativi e gestionali**, della consulenza, anche onerosa, di personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica **attribuendo loro le connesse responsabilità** ai fini del migliore coordinamento delle iniziative della Scuola e in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale delle sue attività. A tal fine può attivare contratti di diritto privato a tempo determinato.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, d'indirizzo e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale della Scuola.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, in base alle motivate proposte presentate dal direttore, e il conto consuntivo;

b) deliberare su contratti e convenzioni di sua competenza;

c) approvare la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo;

d) deliberare in ordine alle indennità di carica ed alle eventuali indennità per i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni nonché alle indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, ai **componenti del** comitato **internazionale** di valutazione **e del nucleo di valutazione della Scuola, al direttore**, al direttore amministrativo, ai dirigenti **nonché ad altri soggetti cui siano attribuite particolari responsabilità riferite a posizioni preventivamente individuate;**

***e)* deliberare l'accensione di idonee forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile per il direttore, il direttore amministrativo, i dirigenti, i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, i direttore ed i segretari dei centri di gestione autonoma, i componenti il consiglio di amministrazione, nonché per altri soggetti cui siano attribuite particolari responsabilità riferite a posizioni preventivamente individuate, stabilendo i limiti e le modalità della copertura stessa;**

f) approvare il regolamento della Scuola per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi sentito il senato della Scuola;

h) approvare l'istituzione di specifici *curricula* formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;

i) conferire e revocare, su motivata proposta del direttore, l'incarico di direttore amministrativo;

l) attribuire e revocare, su proposta del direttore amministrativo, le funzioni dirigenziali;

m) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Scuola.

3. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, con apposito regolamento, in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti, nonché interventi atti a promuovere attività culturali e ricreative.

4. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere preventivo del senato della Scuola.

5. Sono membri del consiglio di amministrazione:

a) il direttore, con funzioni di presidente;

b) il vicedirettore, con funzioni di vicepresidente;

c) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario;

d) due rappresentanti degli allievi;

e) cinque membri designati dal consiglio della Scuola tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;

f) un membro designato dalla regione Friuli - Venezia Giulia;

g) un membro designato dall'Università degli studi di Trieste;

h) un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) un membro designato dal Ministero degli affari esteri.

I componenti di cui alle lettere *f), g), h)* ed *i)*, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, partecipano con voto deliberante.

6. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, rappresentanti di altri enti pubblici e privati che concorrano al mantenimento della Scuola con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo ordinario di funzionamento erogato dallo Stato.

7. Il consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del direttore della Scuola e dura in carica un triennio.

8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del direttore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7.

1. Al consiglio della Scuola compete:

a) l'elezione del direttore secondo le modalità di cui al precedente art. 5, commi 5 e 6;

b) la valutazione critica della relazione consuntiva annuale del direttore sull'attività scientifica e didattica e sulla gestione della Scuola nonché l'individuazione delle future linee programmatiche;

c) l'esame della relazione annuale del consiglio degli allievi di cui al successivo art. **10**;

d) la designazione di cinque membri del consiglio di amministrazione scelti tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;

e) la designazione dei membri del comitato **internazionale** di valutazione scientifica di nomina direttoriale;

f) la deliberazione sulla creazione e soppressione dei settori e di eventuali altre strutture;

g) la designazione del direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio stesso.

2. Il consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del direttore ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il consiglio, inoltre, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente:

a) delibera, su motivato parere del direttore, in merito alla messa a concorso e trasferimento dei posti di professore di prima e di seconda fascia;

b) delibera in materie relative alle chiamate di professori di prima e di seconda fascia.

4. Sono membri del consiglio della Scuola:

a) il direttore della Scuola che lo presiede;

b) i professori di prima e seconda fascia;

c) i ricercatori;

d) i rappresentanti degli allievi, uno per ogni settore, nonché il primo dei rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione;

e) i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico in numero pari alla metà dei rappresentanti degli allievi di cui alla precedente lettera *d)*;

f) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche con voto consultivo, qualora non sia professore della Scuola;

g) i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, con voto consultivo.

Art. 8.

1. Per la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola, il direttore convoca periodicamente il senato della Scuola così composto:

a) il direttore della Scuola;

b) il vicedirettore;

c) i coordinatori di settore;

d) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche.

2. Le funzioni di segretario del senato della Scuola sono svolte dal direttore amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

3. Spetta in particolare al senato della Scuola:

a) deliberare nei casi previsti dalla normativa universitaria in vigore in materia di supplenze, congedi, aspettative e conferme in ruolo del personale docente e ricercatore, sentiti i consigli di settore;

b) valutare nel merito le proposte di convenzione di carattere scientifico e didattico;

c) deliberare in merito **all'istituzione** di nuovi posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore;

d) determinare i *curricula* di Doctor Philosophiae e degli altri diplomi e attestati;

e) deliberare in merito all'istituzione di specifici *curricula* formativi definendone la struttura;

f) deliberare, con giudizio insindacabile, sui titoli da ritenersi idonei ai fini dell'ammissione alla Scuola sulla base delle proposte formulate dai consigli di settore;

g) designare i coordinatori dei settori su proposta dei consigli dei settori interessati;

h) designare i direttori dei settori del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio stesso;

i) definire le afferenze dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori ai settori.

4. Su motivata **proposta** del direttore, il senato della Scuola delibera in merito a:

a) determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca della Scuola;

b) assegnazione ai settori dei posti di prima e di seconda fascia e di ricercatore di nuova **istituzione** o resisi vacanti;

c) determinazione del numero di posti di allievo, borsista di post-dottorato e di titolari di altre borse di studio e di ricerca da mettere a concorso per ogni settore nei limiti della programmazione finanziaria.

5. Il senato della Scuola deve essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

6. Alle sedute del senato della Scuola, per la trattazione di specifici argomenti inerenti gli allievi, viene convocato il presidente del consiglio degli allievi di cui al successivo art. **10**.

7. Il senato della Scuola esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale ai senati accademici.

8. Le deliberazioni adottate dal senato della Scuola sono portate a conoscenza dei membri del consiglio della Scuola con modalità stabilite da norma regolamentare.

Capo III

ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 9.

1. La Scuola adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale, denominato nucleo di valutazione della Scuola, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. Il nucleo di valutazione della Scuola dura in carica tre anni. Per ciascun triennio il direttore, sentiti il senato della Scuola ed il consiglio di amministrazione, stabilisce il numero dei componenti del nucleo e provvede alla loro nomina.

4. La Scuola assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli allievi della Scuola sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa, nei termini previsti dalla normativa stessa.

5. La valutazione dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale è svolta da un organo collegiale, denominato Comitato internazionale di valutazione scientifica, costituito da scienziati italiani e stranieri esterni alla Scuola, in numero non inferiore a cinque, di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola.

6. Il Comitato internazionale di valutazione scientifica è nominato dal direttore, su designazione del consiglio della Scuola. Ogni membro dura in carica sei anni e il mandato è rinnovabile.

7. Al Comitato internazionale di valutazione scientifica viene inviato il verbale del consiglio della Scuola relativo alla relazione consuntiva annuale del direttore, nonché le relazioni del nucleo di valutazione della Scuola.

8. Il Comitato internazionale di valutazione scientifica si riunisce, di norma, ogni tre anni al fine di analizzare l'andamento e lo sviluppo dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale. Il Comitato presenta al direttore una relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro. Tale relazione è trasmessa agli organi della Scuola e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 10.

1. Il consiglio degli allievi è costituito dai rappresentanti degli allievi eletti in seno al consiglio di amministrazione ed ai consigli di settore.

2. Il consiglio degli allievi elegge il presidente ed il vicepresidente.

3. Il consiglio degli allievi è convocato dal presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri.

4. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea ogni qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.

5. Il presidente trasmette le istanze del consiglio degli allievi al direttore e al senato della Scuola cui può chiedere di essere convocato. Il presidente presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del consiglio della Scuola.

6. Il consiglio degli allievi è organo consultivo per le decisioni attinenti l'attività degli allievi nella Scuola, con particolare riferimento alla didattica.

Art. 11.

1. Il coordinatore di settore è di norma un professore di ruolo o fuori ruolo della Scuola. Qualora sia professore di ruolo di altra università italiana allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

2. Il coordinatore di settore convoca e presiede il consiglio di settore e dà attuazione alle relative delibere.

3. Il coordinatore di settore è designato dal senato della Scuola su proposta del consiglio di settore, è nominato dal direttore, dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

4. Le funzioni di coordinatore possono essere assunte ad *interim* dal direttore.

5. Il coordinatore di settore può designare, tra i professori di ruolo, un vice coordinatore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 12.

1. Al settore è attribuita autonomia didattica e scientifica nonché autonomia amministrativa per la gestione dei fondi assegnati al settore stesso dal consiglio di amministrazione.

2. Il coordinatore di settore è organo di gestione del settore stesso.

3. Previa delibera del senato della Scuola e del consiglio di amministrazione ad uno o più settori aggregati può essere attribuita autonomia di bilancio di tipo dipartimentale prevedendone risorse finanziarie e di personale.

Art. 13.

1. Sono membri del consiglio di settore:

a) i professori di prima e seconda fascia afferenti al settore;

b) i ricercatori afferenti al settore;

c) con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori anche appartenenti ad altri enti di ricerca italiani o stranieri che partecipino continuativamente all'attività didattica e scientifica del settore e che siano ammessi annualmente a far parte del consiglio di settore con deliberazione assunta a maggioranza qualificata e approvata dal senato della Scuola;

d) due rappresentanti eletti tra gli allievi del settore.

2. Il consiglio di settore:

a) delibera su ogni provvedimento riguardante gli allievi, i borsisti di post-dottorato, i titolari di altre borse di studio e ricerca ed i professori visitatori del settore;

b) formula le richieste finanziarie e di personale docente e ricercatore;

c) delibera sull'utilizzazione dei mezzi finanziari assegnati al settore;

d) delibera in merito alla messa a concorso, trasferimento **e mobilità** dei posti di ricercatore assegnati al settore;

e) definisce i *curricula* di studi ed i relativi esami degli allievi;

f) si esprime in merito ai titoli conseguiti all'estero da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola;

g) designa i membri interni delle commissioni di concorso di ricercatore, della commissione di concorso per l'ammissione degli allievi di Doctor Philosophiae ed i membri delle commissioni per l'ammissione ad altri eventuali diplomi o attestati.

3. Entro la fine di ogni anno accademico il consiglio di settore delibera sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo.

4. Il consiglio di settore si riunisce su convocazione scritta del coordinatore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 14.

1. La Scuola ammette, per selezione annuale, giovani italiani e stranieri laureati presso università italiane nelle discipline afferenti agli indirizzi scientifici dei settori della Scuola o in possesso di titoli conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a giudizio insindacabile del senato della Scuola.

2. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola.

3. La Scuola può rilasciare anche altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.

Art. 15.

1. L'ammissione degli allievi ai *curricula* di Doctor Philosophiae è di norma per concorso per titoli ed esami.

2. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un esame di qualificazione alla fine del primo anno.

3. La composizione della commissione per gli esami di qualificazione è analoga a quella di cui al successivo comma 2 dell'art. **16**.

4. Qualora i risultati delle selezioni lo rendano opportuno, potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi a concorso su proposta dei consigli di settore e su delibera del senato della Scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 16.

1. Ogni settore organizza gli esami di ammissione per i *curricula* di propria competenza.

2. Le commissioni per l'ammissione degli allievi al *curriculum* di Doctor Philosophiae sono **nominate dai rispettivi consigli di settore e sono formate da almeno tre componenti di cui almeno uno esterno alla Scuola.**

Art. 17.

1. Il senato della Scuola, su proposta del consiglio di settore, può riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno e consentire all'allievo di sostenere l'esame per il conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae prima della fine del terzo anno.

2. Su proposta del consiglio di settore e delibera del senato della Scuola e del consiglio di amministrazione, agli allievi può essere concessa l'iscrizione ad un quarto anno.

Art. 18.

1. Il titolo di Doctor Philosophiae è conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo ad una o più memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da **almeno** cinque **componenti** dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola **e due** esterni alla Scuola designati dai consigli di settore. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione difendendo i propri risultati in una pubblica discussione.

2. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso.

3. Il titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola è equipollente al dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 19.

1. La Scuola eroga ai propri allievi borse di studio ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, con fondi finalizzati di provenienza ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati nonché con fondi del proprio bilancio.

2. I criteri di assegnazione ed erogazione delle borse e le modalità di eventuali contribuzioni alle spese di funzionamento della Scuola saranno stabilite da apposito regolamento.

3. La Scuola può integrare borse di studio erogate da altri enti ai propri allievi che risultino di importo inferiore a quelle di cui al precedente comma 1.

4. La Scuola può assegnare borse di studio di post-dottorato, in base ad apposito regolamento.

5. La Scuola può conferire altre borse di studio, anche finanziate da altri enti, per lo svolgimento di attività di ricerca.

6. Le borse di studio di cui ai precedenti commi non danno luogo a trattamenti assistenziali e previdenziali e non sono cumulabili.

7. In analogia al disposto di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, gli allievi possono collaborare allo svolgimento di attività connesse con i servizi resi dalla Scuola. Il senato della Scuola, sentiti il consiglio degli studenti ed il consiglio di amministrazione, predispone il regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli allievi a dette attività, con esclusione di quelle inerenti la didattica, lo svolgimento di esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 20.

1. Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i giovani alla ricerca scientifica, la Scuola può erogare borse di studio e sussidi a studenti universitari che chiedono l'accesso alle sue strutture per periodi di tirocinio e ricerca anche al fine dell'elaborazione delle tesi di laurea.

2. L'ammissione degli studenti universitari alla Scuola è deliberata dal senato della Scuola su proposta dei consigli di settore cui compete l'individuazione del supervisore nell'ambito della Scuola stessa.

Art. 21.

1. Per integrare l'attività didattica e potenziare l'attività di ricerca, il consiglio di settore può, nei limiti delle proprie dotazioni finanziarie, invitare studiosi anche stranieri per periodi non superiori a tre anni rinnovabili fino ad un massimo di sei anni.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato della Scuola, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualificazione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attività suindicata.

Art. 22.

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto ed il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dalla Scuola, è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

2. In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta alla Scuola salvo il riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. Agli autori spetta un compenso percentuale sugli introiti economici derivanti alla Scuola dal brevetto stesso la cui entità sarà fissata dal regolamento interno della Scuola.

3. La Scuola, a richiesta dell'autore, delibera entro sei mesi sull'opportunità di perseguire il brevetto e si riserva la facoltà di creare strutture proprie o in collaborazione con altri enti e imprese per la promozione e lo sfruttamento commerciale dei copyright e brevetti.

4. Laddove la Scuola decidesse di non perseguire la richiesta di brevetto, è data facoltà all'autore interessato di promuovere e sfruttare il brevetto stesso in forma autonoma.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23.

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, e di controllo.

2. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi individuati dagli organi di governo della Scuola, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti, a tempo determinato e con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale.

5. La revoca degli incarichi di funzione dirigenziale è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.

6. Ai dirigenti è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. In casi particolari per i quali si pongano vagliate ed oggettive esigenze, l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate può essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati.

8. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e sentito il direttore amministrativo, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinandone preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 24.

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, tenuto conto delle caratteristiche internazionali della Scuola, ad un dirigente della Scuola stessa o di altra università ovvero di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il direttore amministrativo esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e del personale amministrativo e tecnico ed è responsabile dell'efficienza e del buon andamento degli uffici e dei servizi centrali della Scuola.

3. L'incarico è a tempo determinato ed è attribuito per non più di cinque anni rinnovabili. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.

4. Spetta in particolare al direttore amministrativo:

a) curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo;

b) formulare proposte al direttore anche ai fini della elaborazione dei programmi, di direttive e di schemi di competenza degli organi di governo;

c) stipulare contratti e sottoscrivere le convenzioni non direttamente inerenti all'attività didattica e di ricerca;

d) adottare provvedimenti di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

e) esplicare ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente.

5. Al direttore amministrativo compete un'indennità di funzione a carico del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

6. Il direttore amministrativo può proporre la nomina di un vicedirettore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento indicandolo fra i dirigenti o i funzionari più alti in grado.

Art. 25.

1. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami o corso-concorso riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente.

2. Il concorso può essere bandito anche in accordo con altri atenei.

3. I procedimenti di selezione e i requisiti di accesso, in relazione alle caratteristiche internazionali della Scuola, dovranno comunque tener conto dei seguenti principi:

a) alta qualificazione in termini di studi compiuti e formazione acquisita;

b) specifica esperienza professionale maturata.

Nella composizione delle commissioni dovrà essere assicurata la presenza di esperti di provata competenza.

Art. 26.

1. Per l'ottimizzazione dei servizi più strettamente connessi all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato della Scuola e deliberazione del consiglio di amministrazione può, con apposito regolamento, essere attribuita alla biblioteca, al **sistema informatico** e ad altri servizi analoghi autonomia gestionale, amministrativa e contabile prevedendone le risorse di personale e gli organi di gestione.

Art. 27.

1. Il regolamento che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile della Scuola è deliberato dal consiglio di amministrazione secondo le procedure indicate nell'art. 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale regolamento contiene tutte le norme previste nell'art. 7, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 28.

1. Il collegio dei revisori dei conti della Scuola è l'organo di controllo interno sulla funzionalità della gestione tecnico-amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Il collegio è nominato dal direttore su designazione del consiglio di amministrazione, dura in carica un triennio ed i singoli membri possono essere riconfermati.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno supplente. Gli altri membri devono comunque essere esperti di organizzazione aziendale, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria, di contabilità pubblica e di diritto amministrativo.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

b) verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al direttore e al direttore amministrativo le eventuali osservazioni in ordine alla gestione stessa;

c) effettua periodiche verifiche di cassa;

d) fornisce, su richiesta del direttore e del direttore amministrativo, pareri e consulenze.

Art. 29.

1. Il laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche, istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26, è ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola ed è centro di gestione al quale è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.

2. Su proposta del direttore della Scuola, il consiglio di amministrazione può istituire altri centri di gestione definendone il grado di autonomia. Le modalità di funzionamento di tali centri sono contenute nel regolamento di cui al precedente art. 27.

Art. 30.

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto sono emanati dal direttore su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio della Scuola, integrato, a questi soli fini, dal direttore amministrativo con voto deliberante, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanate con decreto del direttore nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Per poter convocare il consiglio della Scuola con all'ordine del giorno le modifiche di statuto, il direttore deve acquisire il parere favorevole del senato della Scuola con deliberazione assunta a maggioranza qualificata.

3. Con le stesse modalità potrà essere adottata una diversa organizzazione del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 7 luglio 1989, n. 405.

4. Non costituiscono modifiche di statuto le variazioni apportate all'allegato A, da adottarsi comunque con decreto del direttore, su conforme deliberazione del consiglio della Scuola, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 32.

1. Non vi è incompatibilità fra le varie cariche elettive.

Art. 33.

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data del decreto direttoriale emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. La durata dei mandati e degli incarichi negli organismi sopra citati in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto sono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi.

ALLEGATO *A*

SETTORI DELLA SISSA

Analisi funzionale e applicazioni.

Astrofisica.

Biofisica.

Fisica matematica.

Neuroscienze cognitive.

Particelle elementari.

Teoria degli stati condensati.

01A2712

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 1° dicembre 2000, n. **DNM/CD/2766.**

Navi di nuova costruzione per le quali siano concessi i contributi delle leggi di settore - Iscrizione nella più alta classe.

A tutte le capitanerie di porto

A tutti gli uffici circondariali marittimi

All'Assonave

All'Ancanap

Alla Confitarma

Al Registro italiano navale

L'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito con legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, prescrive che le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali siano concessi i contributi di legge, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Intendimento del legislatore è quello di assicurare che le navi costruite con il contributo statale abbiano il più alto grado di fiducia, con riferimento particolare alle qualità nautiche e, quindi, strutturali e meccaniche.

Come noto, infatti, l'Istituto di classifica stabilisce le norme tecniche secondo le quali deve essere costruita la nave, vigila sulla costruzione e ne segue e controlla la vita successiva provvedendo anche, in relazione proprio alla specifica conoscenza che ha della nave (scafo, macchinari, impianti elettrici e di controllo), agli accertamenti tecnici finalizzati al rilascio dei certificati di sicurezza.

Nella legge n. 132/1994, la certificazione del valore della nave nel senso sopra indicato, è riservata al R.I.Na., in quanto all'epoca solo ente tecnico nazionale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

L'evoluzione normativa successiva di livello comunitario, perseguendo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi, ha introdotto anche in questo settore i princìpi della concorrenza e del mercato, portando così alla sostituzione della figura dell'ente tecnico nazionale con quella di livello europeo.

Nella direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, è infatti sancito l'obbligo, per gli Stati membri, che si avvalgono di un ente di classifica per lo svolgimento dei propri compiti in materia di sicurezza delle navi, di non porre discriminazioni tra organismi riconosciuti a livello europeo ai sensi della direttiva stessa, nonché di assicurare (art. 14 cit. direttiva 94/57/CE) che le navi battenti la propria bandiera siano costruite e mantenute in efficienza secondo le norme di classifica fissate da uno di detti organismi.

Il riferimento ad organismi riconosciuti è nella direttiva stessa. Fermi gli obiettivi sopra richiamati, la norma comunitaria, sul presupposto che a livello mondiale numerose società di classificazione «non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono attendibili quando operano a nome dei governi nazionali», fissa i criteri minimi per il riconoscimento di detti organismi al fine di assicurarne una qualità di prestazioni adeguata.

Nel caso in cui l'organismo riconosciuto effettui valutazioni della sicurezza delle navi per conto di una amministrazione, è inoltre prevista la costituzione di un rapporto funzionale tra l'amministrazione («autorizzazione» o «affidamento») e l'organismo; anche in tal caso, comunque, il certificato di classe rappresenta un inderogabile *prius* per il rilascio della ulteriore certificazione di sicurezza della nave.

Le direttive citate sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi citati, il disposto dell'art. 8, comma 4, della legge n. 132/1994, deve essere letto e applicato in modo compatibile con il quadro normativo comunitario sopra richiamato; pertanto, le navi di nuova costruzione per le quali siano concessi i contributi delle leggi di settore, nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria, devono essere iscritte nella più alta classe di uno degli organismi di classifica riconosciuti ai sensi della direttiva 94/57 ed oggetto di «autorizzazione» o «affidamento» da parte dell'amministrazione italiana ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2000.

Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i richiamati princìpi della libera circolazione e prestazione dei servizi che sottendono alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata.

Si informa che, con decisione di cui si allega copia, la commissione europea ha provveduto alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti ai sensi della direttiva 94/57/CE e che sono in avanzata fase le procedure istruttorie per il rilascio da parte dell'amministrazione italiana di «autorizzazione» o «affidamento» agli organismi, di cui al predetto elenco, che hanno avanzato la relativa istanza ai sensi del decreto legislativo n. 314/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 169/2000. Di tali ultimi provvedimenti si provvederà a dare tempestiva notizia, non appena adottati.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: OCCHIPINTI

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 229

ALLEGATO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 12 GIUGNO 1998 CHE MODIFICA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 30 SETTEMBRE 1996 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI RICONOSCIUTI PER I QUALI GLI STATI MEMBRI HANNO PROCEDUTO ALLA NOTIFICA IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 94/57/CE DEL CONSIGLIO.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la direttiva 94/57/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva 97/58/CE, in particolare l'art. 4, paragrafo 5;

Vista la decisione 96/587/CE della Commissione, del 30 novembre 1996, relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio;

Vista la decisione 98/295/CE della Commissione sul riconoscimento dell'organismo «Hellenic Register of Shipping» in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio;

Considerando che dopo la pubblicazione del suddetto elenco degli organismi riconosciuti, uno Stato membro ha riconsciuto l'organismo «Russian Maritime Register of Shipping» (registro marittimo di navigazione russo) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 94/57/CE, notificando debitamente alla Commissione tale organismo;

Considerando che è opportuno aggiornare tutta l'elenco pubblicato;

HA ADOTTATO

la presente decisione:

Art. 1.

L'allegato della decisione della Commissione del 30 settembre 1996 relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 2.

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

ALLEGATO

1. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 della direttiva 94/57/CE del Consiglio:

American Bureau of Shipping (ABS);

Bureau Veritas (BV);

China Classification Society (CCS);

Det Norske Veritas (DNV);

Germanischer Lloyd (GL);

Korean Register of Shipping (KR);

Lloyd's Register of Shipping (LR);

Nippon Kaiji Kyokai (NK);

Registro Italiano Navale (RINa);

Russian Maritime Register of Shipping (RS);

2. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE del Consiglio:

Hellenic Register of Shipping (HR) (gli effetti di questo riconoscimento sono limitati alla Grecia).

01A2416

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato di rettifica relativo all'avviso recante: «Modificazioni dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rieti», in Rieti.

Nell'avviso recante: «Modificazioni dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rieti», in Rieti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2001, alla pag. 11, prima colonna, al primo rigo del primo periodo, dove è scritto: «Con provvedimento del 27 dicembre 2000, è stato approvato ...», leggasi: «Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato ...»; ed ancora, al primo rigo del secondo periodo, dove è scritto: «La fondazione Cassa di risparmio di Fermo con delibera ...», leggasi: «La fondazione Cassa di risparmio di Rieti con delibera ...».

01A2924

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9182
Yen giapponese	110,06
Corona danese	7,4666
Lira Sterlina	0,63040
Corona svedese	9,1797
Franco svizzero	1,5361
Corona islandese	79,64
Corona norvegese	8,2130
Lev bulgaro	1,9494
Lira cipriota	0,57884
Corona ceca	34,608
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,49
Litas lituano	3,6737
Lat lettone	0,5709
Lira maltese	0,4069
Zloty polacco	3,7466
Leu romeno	25003
Tallero sloveno	216,1227
Corona slovacca	43,733
Lira turca	906667
Dollaro australiano	1,8386
Dollaro canadese	1,4202
Dollaro di Hong Kong	7,1615
Dollaro neozelandese	2,2048
Dollaro di Singapore	1,6183
Won sudcoreano	1172,54
Rand sudafricano	7,2131

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione «Fondo pensione nazionale complementare famiglia per i destinatari del decreto legislativo n. 565 del 16 settembre 1996», in Roma.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2001, all'Associazione «Fondo pensione nazionale complementare famiglia per i destinatari del decreto legislativo n. 565 del 16 settembre 1996», con sede in Roma, via dei Cappuccini n. 6, è riconosciuta la personalità giuridica.

01A2925

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Approvazione della perizia di variante del progetto POP BA/01 - Infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2001, n. 27 è stato stabilito:

di prendere atto dell'intervenuto accoglimento, per decorrenza dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, ed in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2 commi 11, 11-*bis* e 20 maggio 1993, n. 149, da parte della regione Puglia della perizia di variante del progetto POP BA/01 - Infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale Bari-Modugno, in variante allo strumento urbanistico vigente;

di approvare la perizia di variante del progetto POP BA/01 - infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale Bari-Modugno, in variante allo strumento urbanistico vigente *(omissis)*. Visto per la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa in materia.

01A2860

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651062/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.